

Estratto da:

QUADERNI

PER LA STORIA
DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

33
(2000)



EDITRICE ANTENORE
ROMA-PADOVA - MM

DIETER GIRGENSOHN

LA LAUREA PADOVANA DI
POLIDORO FOSCARI (1436) E ALTRI DOCUMENTI
SULLA SUA CARRIERA ECCLESIASTICA



EDITRICE ANTENORE
ROMA-PADOVA - MM

Ad Antonio Foscari con sinceri auguri e saluti,

D. G.

LA LAUREA PADOVANA DI
POLIDORO FOSCARI (1436) E ALTRI DOCUMENTI
SULLA SUA CARRIERA ECCLESIASTICA

Di recente Polidoro Foscari è stato onorato da una «voce» del prestigioso *Dizionario biografico degli Italiani*,¹ uscita dalla penna di Giuseppe Del Torre. Perciò non occorre soffermarci a lungo sulle tappe della carriera del figlio minore di Francesco Foscari, familiarmente chiamato Franzi, nato nel 1410,² che dall'anno 1423 in poi poté vantare un cugino, di nome Francesco anche lui, salito all'apice del governo della Repubblica di Venezia, al dogado.³ Questo fatto gli fu sicuramente più che vantaggioso per raggiungere gli scopi della presumibile ambizione propria e della famiglia; ad ogni modo Polidoro, come quarto nella serie dei cinque figli conosciuti di Franzi, evidentemente destinato alla Chiesa fin dall'inizio, ebbe fortuna nella sua carriera. Ricevette la prima tonsura in ancora tenera età, nel 1422 a Verona dal vescovo Guido Memo, previa licen-

Abbreviazioni:

ASVen = Archivio di Stato di Venezia

ScRos = ivi, Scuola di Santa Maria del Rosario

AVat = Archivio Segreto Vaticano

1. XLIX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, p. 347-350.

2. Questa precisazione della data proposta da Del Torre («Nacque a Venezia nel 1409 o nel 1410») è possibile grazie al calcolo seguente: il 29 marzo 1424 Polidoro non aveva ancora 14 anni (*infra*, n° 2), mentre il 27 settembre 1437, quando fu promosso alla Chiesa di Bergamo, ne contava 27 (AVat, *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 66 f. 61^v, cfr. *infra*, nota 4); vedi anche CONRADUS EUBEL, *Hierarchia catholica medii aevi*, II, Monasterii, Regensburg, 1914² = rist. Patavii, Messaggero di S. Antonio, 1960, p. 214 nota 1 *ad Pergamen.*: «28 a. agens»). Il giorno di nascita si situa quindi fra marzo e settembre 1410.

3. Schizzi biografici dei due Francesco, dettati da Giuseppe Gullino, si trovano ora in *Dizionario biografico degli italiani*, XLIX, p. 304-306 e 306-314 rispettivamente. Cfr. inoltre DIETER GIRGENSOHN, *Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts*, II, Göttingen 1996 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 118,2), p. 756-774, partic. p. 763-765 sui genitori, sui fratelli e sulla sorella di Polidoro. Ritornero sull'argomento in un libro di pubblicazione imminente presso l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti: *I Foscari. L'ascesa politica di una famiglia nobile nella Venezia del basso Medioevo*; cfr. nota 67.

za («littere dimissorie») dell'ordinario, cioè Marco Lando, titolare di Castello (*infra*, n° 1), vale a dire proprio nel tempo in cui il genitore ricopriva l'ufficio di capitano veneziano della città.⁴ E due anni dopo poté utilizzare una grazia conferitagli da papa Martino V (*infra*, n° 2): l'aspettativa di due canonicati a Cividale del Friuli e a Udine non ancora liberi («sub expectatione prebendarum»), mentre il giovane continuava a vivere presso il padre, nel frattempo luogotenente della Patria.⁵ Il lunghissimo documento è assai interessante per l'abbondanza delle formule; paiono essere espresse tutte le possibilità delle azioni pensabili presso le corti, ecclesiastiche e secolari, dalla prima istanza fino all'appello.

Suscita inoltre meraviglia che la menzionata concessione di Martino V, della quale non pare sia conservato il testo, si dica data nel primo anno del pontificato, il 26 gennaio 1418, quando cioè Polidoro aveva non più di sette anni. Ma non è così, trattandosi invece sicuramente di uno dei frequenti casi di retrodatazione, usuali nella prassi della Curia apostolica durante il basso Medioevo. La data attribuita alla grazia di Polidoro «est data papae pro familiaribus suis continuis commensalibus», come fu stabilito per la disposizione «de apertione gratiarum expectatarum» nel febbraio del 1418:⁶ una data ottima che garantiva, per le pretese dell'interessato, un rango di preferenza immediatamente dopo quello dei cardinali, anteponendolo perfino «electoribus non praelatis», che avevano partecipato al conclave del 1417, come anche ai familiari e agli stretti parenti dei cardinali nonché ai «familiares domestici domini imperatoris», quelli cioè del re Sigismondo allora presente al concilio di Costanza. Per illustrare un po' meglio quegli usi, che tengono conto della regola giuridica «Qui prior est tempore potior est iu-

4. Da maggio 1421 a giugno 1422: ai dati messi insieme da GIRGENSOHN, *Kirche*, II, p. 762, si aggiunge la commissione ducale per questa carica, emessa il 21 maggio 1421, il cui originale si trovava a Milano in casa di Alberto Falck, facente parte della Biblioteca Giustiniani Recanati.

5. Attestato in questa funzione da agosto 1423 a luglio 1424; v. GIRGENSOHN, *Kirche*, II, p. 762.

6. Riferita in una lettera dal concilio di Costanza: FRIEDRICH FIRNLABER, *Petrus de Pulka, Abgesandter der Wiener Universität am Concilium zu Constanz*, «Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen», 15 (1856), p. 1-70, a p. 67 n° 32.

re»,⁷ sebbene in modo del tutto stravolto, gioverà rilevare che proprio attorno al tempo della procura del 29 marzo 1424, e precisamente il 2 maggio, il pontefice fece pubblicare un decreto secondo il quale, per quanto riguarda le date, una grazia concessa nel suo settimo anno (21 novembre 1423 - 20 novembre 1424) doveva equivalere a quelle del corrispondente giorno del primo anno del pontificato.⁸ Con tutto ciò pare assai probabile che in realtà quelle aspettative siano state concesse a Polidoro non molto prima del momento in cui ne fece uso.

Il padre Franzi morì probabilmente entro lo stesso anno, al massimo nei primi giorni del 1425, ma dalla sua mancanza non sorse nessun ostacolo alla carriera del figlio, poiché questi poté ora godere dell'appoggio del doge: fu sicuramente il suo diretto intervento a procacciare, nell'anno successivo, al cugino più giovane, solo da poco arrivato all'età legittima, la prestigiosissima carica di primicerio della basilica ducale di San Marco, mettendolo a capo dell'istituzione ecclesiastica più importante nella vita dello Stato.⁹ In questa veste cercò di ottenere, in un momento imprecisato ma dopo il 1431, il privilegio di poter far celebrare nella basilica, « tam in matutinali offitio et horis quam in missis cottidie celebrandis et aliis offitiis ordinatis », la messa « iuxta concilium Gradense », cioè secondo il rito osservato « a patribus ». ¹⁰ Ora è ben noto come nella cap-

7. VI 5,12 *De reg. iur.* c. 54, in *Corpus iuris canonici*, a cura di AEMILIUS FRIEDBERG, II, Lipsiae, Tauchnitz, 1879 = rist. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1955, col. 1123.

8. Queste disposizioni sono pubblicate in *Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nicolaus V.*, a cura di E[MIL] VON OTTENTHAL, Innsbruck, Wagner, 1888, p. 225-226 c. 150-152, testo da integrarsi con quello della disposizione di uguale contenuto decretata da Benedetto XIII, ivi, p. 143-144 c. 122, 125. Il papa aveva definito, riguardo alla data delle grazie, la posizione privilegiata dei « familiares sui continui commensales » in un decreto speciale del 15 marzo 1418: ivi p. 203-204 c. 85.

9. Polidoro tenne questa dignità fino alla promozione alla Chiesa di Bergamo: FLAMINIUS CORNELIUS (CORNER), *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc primum editis illustratae ac in decades distributae*, x = dec. 13,1, Venetiis, tip. Pasquali, 1749, p. 200; FERD[INANDO] APOLLONIO, *I primicerj di San Marco*, in *La basilica di San Marco in Venezia*, a cura di CAMILLO BOITO, Venezia, Ongania, 1888, p. 49-61, a p. 59.

10. L'incarico dato al vicario generale Giovanni Campisano, parroco di S. Zulian e cancelliere ducale, che doveva comporre un apposito « libellus », sicuramente da mandarsi alla Curia papale, è testimoniato da un abbozzo esistente su un foglio sciolto in

pella ducale – e altrove a Venezia – si praticava la liturgia secondo il cosiddetto «rito patriarchino» fino alla caduta della Repubblica, mentre gli specialisti paiono essere indecisi se tale denominazione sia da mettere in rapporto col patriarcato di Grado o quello di Aquileia,¹¹ e di recente è stata chiesta perfino un'ulteriore ricerca che «dovrebbe appurare se sia mai esistita una liturgia gradese».¹² La notizia riguardante l'attività di Polidoro potrebbe facilitare almeno la risposta alla prima parte della domanda, esprimendo chiaramente la netta inserzione dei riti della basilica in quelli della provincia ecclesiastica di Grado.

Infine Polidoro ottenne da Eugenio IV nel 1431, cioè appunto nel primo anno del pontificato del secondo papa veneziano, una pensione di 100 ducati annui da pagarsi, per i tre anni successivi, sulle entrate dell'abbazia veneziana di San Giorgio Maggiore (*infra*, n° 3). Anche se questo importo costituiva soltanto un'esigua parte dell'utile dell'abate, stimato a ben 2100 fiorini «de camera»,¹³ equivalenti a altrettanti ducati, è difficile capire la ragione di tale concessione, che non poteva non nuocere alla situazione interna del convento, caratterizzata proprio in quel periodo dai tentativi di una riforma, programmata ormai da lungo tempo ma realizzata solo nel 1429 dall'abate Giovanni Michiel, poi approvata appunto all'inizio del 1431 da un delegato incaricato da papa Martino V; e oltre a ciò pare ben possibile che già allora si preparasse l'adesione del monastero veneziano alla congregazione benedettina di Santa Giustina, effettuata poi nel 1432.¹⁴

Comunque sia, la somma ottenuta da Polidoro lo metteva in

ASVEN, *Cancellaria inferiore, Notai*, b. 55 quad. n. 45 alla fine. Il testo è incompiuto e senza data, Polidoro porta già il titolo di «prothonotarius apostolicus».

11. Vedi la letteratura citata da BIANCA BETTO, *Il capitolo della basilica di S. Marco in Venezia: statuti e consuetudini dei primi decenni del sec. XIV*, Padova, Antenore, 1984 (Miscellanea erudita, 44), p. 66 nota 73.

12. GIULIO CATTIN, *Musica e liturgia a San Marco*, 1, Venezia, Fondazione Levi, 1990, p. 29 nota 4; in generale p. 29-40 sulla liturgia celebrata a San Marco.

13. Vedi HERMANNUS HOBERG, *Taxae pro communibus servitiis*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1949 (Studi e testi, 144), p. 197 e p. x per il calcolo adoperato.

14. Per queste vicende vedi PAOLO SAMBIN, *L'abate Giovanni Michiel (†1430) e la riforma di S. Giorgio Maggiore di Venezia*, in *Miscellanea Gilles Gérard Meersseman*, II, Padova, Antenore, 1970 (Italia sacra, 16), p. 483-545, partic. p. 514-525, 535-545.

una condizione di vita assai comoda e poteva già da sola consentirgli la base materiale per gli studi universitari. Anche dopo la fine del previsto periodo triennale riusciva a conservare uguali redditi in quanto il papa gli conferì nel 1434 «in commendam» l'abbazia benedettina dei SS. Cosma e Damiano «de Rogova» a Zara o comunque nella diocesi dalmata, con entrate appunto stimate a 100 fiorini.¹⁵ Nello stesso 1431, un mese dopo la prima grazia, Polidoro conseguì perfino il titolo di protonotario apostolico (*infra*, n° 4), altissima dignità nella gerarchia ecclesiastica, collocata subito dopo i cardinali. Tuttavia, come nella maggioranza di questi casi, anche qui si trattò del conferimento di un mero titolo onorifico, essendo allora ben pochi i protonotari attivi nella cancelleria della Curia romana, i «notarii domini pape» in senso stretto oppure i «protonotarii participantes».¹⁶ Tale circostanza viene rivelata già dalle formule della bolla: «nos propterea personam tuam ... intendentes ... dignioris nominis titulo decorare», «numerum notariorum huiusmodi ... non intendimus derogare».¹⁷ Pare significativo che l'incarico di ricevere il giuramento d'ufficio dal neo protonotario venisse affidato appunto al vescovo di Padova (*infra*, n° 5), poiché questo fatto ci dà un indizio riguardante il luogo dove con ogni probabilità Polidoro allora si soleva trattenere.

L'ancor giovane ecclesiastico, dunque, non dovette recarsi a Roma e poté invece tranquillamente continuare a frequentare l'Uni-

15. Polidoro fece promettere il pagamento dei «servitia» il 30 aprile 1434: AVAT, *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 64 f. 194^v e reg. 70 f. 110^v-111^r; cfr. HOBERG, *Taxae pro communibus servitiis*, p. 184. Poté conservare questa commenda fino alla fine della sua vita; essa gli fu confermata espressamente nel momento in cui Niccolò V lo trasferì a quella Chiesa arcivescovile: AVAT, *Reg. Vat.* 410 f. 309^v-310^r (5 novembre 1449). Quando dopo la morte di Polidoro l'abbazia fu concessa a Pietro Foscari, si accennò alla commenda precedente, continuata volutamente anche mentre il titolare occupava le sedi di Bergamo e di Zara; vedi nota 64.

16. Cfr. l'ampia trattazione di W[ALTER] VON HOFMANN, *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation*, 1, Rom, Loescher, 1914 (Bibliothek des Kgl. preuss. historischen Instituts in Rom, 12), p. 56-67.

17. Brigide Schwarz (Hannover), la migliore conoscitrice della cancelleria papale del basso Medioevo, ha gentilmente voluto comunicarmi che sono appunto questi due elementi del formulario a mettere in evidenza il carattere specifico del conferimento; le vorrei esprimere anche qui i miei più sinceri ringraziamenti per questa e per altre informazioni riguardanti il materiale vaticano su Polidoro.

versità. Pare ben probabile che abbia cominciato a dedicarsi alla giurisprudenza non molto dopo quel marzo del 1424 in cui l'abbiamo visto a Udine presso il padre, cioè all'età di circa 14 anni, assolutamente comune a quel tempo per l'inizio dello studio delle discipline superiori. È vero che le fonti provenienti dall'ambiente universitario che attestano la sua presenza iniziano solo nell'agosto del 1430,¹⁸ ma è fuori dubbio che Polidoro si sia recato all'Università nel 1426 o 1427 al più tardi, data la norma statutaria che richiedeva dal candidato, per prepararsi alla laurea in ambedue i diritti, lo studio di queste discipline per un periodo di dieci o almeno nove anni complessivi.¹⁹ Infatti abbiamo un indizio per l'imminente partenza di Polidoro da Venezia e l'uscita dalla casa della sua famiglia: il 13 novembre del 1426 dichiarò di voler sciogliere l'ancora esistente «fraterna compagnia» col fratello Sguro.²⁰ E il 27 giugno dell'anno seguente lo troviamo presente a Padova, quando affidò una procura generale a Filippo, suo fratello maggiore.²¹ Testi-

18. *Acta graduum academicorum gymnasii Patavini ab anno 1406 ad annum 1450, curantibus CASPARE ZONTA-IOHANNE BROTTI*, I (1406-1434), Padova, Antenore, 1970² (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 4), p. 252-253 n° 789-790. Per altre menzioni si veda l'indice: III, 1970 (Fonti . . . , 6), p. 39. Nei documenti di laurea, dove Polidoro appare spesso come testimone, gli fu dato il titolo di primicerio fino al 25 novembre 1431 e quello di protonotario dal 7 maggio 1432 in poi, come rivela AGOSTINO SOTTILI, *Studenti tedeschi e umanesimo italiano nell'Università di Padova durante il Quattrocento*, I: *Pietro del Monte nella società accademica padovana (1430-1433)*, Padova, Antenore, 1971 (Contributi alla storia dell'Università di Padova, 7), p. 34.

19. Si veda il calcolo, fatto sulla base delle disposizioni statutarie, in DIETER GIRGENSOHN, *La cittadinanza padovana del nobile vicentino Antonio Niccolò Loschi, «iuris civilis peritus» (1408)*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 21 (1988), p. 45-53, a p. 45-46.

20. ASVEN, *Cancelleria inferiore, Miscellanea testamenti notai diversi (Cassa II)*, b. 32, reg. col titolo «S. Polo» [2°] f. 10v; cfr. GIRGENSOHN, *Kirche*, II, p. 764 nota 71. I due Foscarei appartenevano allora alla parrocchia di S. Apollinare, la stessa che poco più tardi è anche attestata per la madre Sterina o Stellina.

21. *ScRos*, b. 30 marzo 5 proc. 1 f. 4. L'atto fu stipulato nella residenza del fratello Paolo, allora camerlengo di Padova, «sita apud curiam . . . ducalis domini». Questi morì poco dopo: GIRGENSOHN, *Kirche*, II, p. 764 nota 70. Il 13 ottobre 1427 Polidoro era di nuovo assente dall'Università: da Verona incaricava un sostituto di eseguire un ordine che aveva ricevuto, in veste di primicerio, da Martino V: CORNER, *Ecclesiae Venetae*, XII = dec. 14-16,1, Venetiis, tip. Pasquali, 1749, p. 101-104 n° F, partic. p. 101, ma correva ancora il periodo delle vacanze, cominciando l'anno accademico solo il 18 ottobre.

monianze del suo soggiorno nella città universitaria sono note anche per gli anni successivi.²²

A coronamento degli studi²³ Polidoro ottenne la licenza, dopo aver passato l'«examen privatum» il 21 luglio 1436.²⁴ Il giorno successivo si svolse, nella cattedrale padovana, la solenne cerimonia della «publica doctoratus» (*infra*, n° 6).²⁵ Alla presenza del rettore dell'università dei giuristi, l'udinese Francesco Felitini, due promotori, il padovano Prosdocimo Conti e il perugino Angelo Perigli, uno per il diritto canonico e l'altro per quello civile, gli consegnarono le insegne, gli imposero il berretto dottorale, gli diedero il bacio di pace e la paterna benedizione, anche a nome dei quattro compromotori: il famosissimo civilista Paolo di Castro, allora assai vecchio, il padovano Paolo Dotti, il ferrarese Giacomo Zocchi e il giovane padovano Uberto Trapolin.²⁶ Anche due stretti parenti del neo dottore lo onoravano con la loro presenza, il cugino Marco e Giacomo Foscari, nipote di secondo grado, figlio del doge reggen-

22. Un'altra procura rilasciata da Polidoro a Filippo è datata nel domicilio del primicerio a Padova, il 22 novembre 1429, mentre quest'ultimo l'8 gennaio 1431 fece fare un atto simile a Venezia nella casa di Filippo, allora dimorante nella parrocchia di S. Maria del Giglio: *ScRos*, b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 5. Del 5 gennaio 1433 è un resoconto delle entrate e delle spese che Filippo aveva effettuato a favore di suo fratello sino dalla morte del padre; altre procure di Polidoro, « nolens se absentare a studio civitatis Padue », si sono conservate per gli anni 1433 e 1434: *ivi*, proc. 2 f. 1; b. 29 mazzo 4 proc. 11 f. 24; b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 16, 18, 20, 21, 23.

23. Per gli esami finali si veda l'ampia trattazione di ALBANO SORBELLI in *Il « Liber secretus iuris caesarei » dell'Università di Bologna*, a cura dello stesso, II, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1942, p. IX-CLXII: elaborata sulla base del modello bolognese, che valeva anche per Padova; cfr. pure MANLIO BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1992 (I libri di Erice, 4) = rist. *ivi*, 1999, p. 234-245; ANNA LAURA TROMBETTI BUDRIESI, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese. Laureati in diritto civile nel secolo XV*, in *Studenti e università degli studenti dal XII al XIX secolo*, a cura di GIAN PAOLO BRIZZI-ANTONIO IVAN PINI, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988 (Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, n. s., 7), p. 137-191, part. p. 153-165.

24. *Acta graduum*, II (1435-1450), Padova, Antenore, 1970² (Fonti . . . , 5), p. 35 n° 1148.

25. *Ivi*, p. 35-36 n° 1149, n'è pubblicato il regesto tratto dall'abbreviatura notarile, cioè dalla stessa fonte del documento della licenza.

26. Per l'insegnamento padovano di questi professori e altre notizie biografiche basti qui il rinvio a ANNALISA BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bibliografici e cattedre*, Frankfurt a. M., Klostermann, 1986 (Ius commune, Sonderhefte, 28), p. 303-306, 124-127, 283-292, 292-294, 216-221, 357.

te;²⁷ inoltre i due rettori veneziani di Padova, il podestà Ludovico Storlado e il capitano Natale Donà, apportavano maggior splendore all'avvenimento.

A Polidoro il dottorato giuridico fu sicuramente utile per salire al successivo grado della sua carriera: il vescovado di Bergamo. Da quando questa città apparteneva allo Stato veneziano, cioè dal 1428, valeva la norma che la più alta dignità ecclesiastica dovesse essere occupata da un veneziano, e preferibilmente da un membro del patriziato della città lagunare.²⁸ La diocesi di Bergamo era stata fino ad allora retta dal francescano Francesco Regazzi (anche Arcgazzi), che aveva ottenuto questa carica nel 1403.²⁹ Quando, dunque, nella prima metà di agosto del 1437³⁰ la sua morte rese vacante la sede, il successore dovette quasi inevitabilmente essere scelto fra i nobili veneziani. La decisione fu più che immediata, cosicché pare lecito pensare che le manovre per occupare l'appetibile vescovado fossero iniziate ben prima della scomparsa del titolare precedente. Solo con questa supposizione è spiegabile come, al massimo tre settimane dopo, il 25 agosto 1437, dalla lontana Brescia Francesco Barbaro³¹ si lamentasse con Eugenio IV e coll'arcivescovo di

27. Già nel maggio dello stesso anno questi due Foscari avevano assistito alla laurea in diritto civile di Andrea Venier, figlio del defunto Santo e – come sappiamo da altra fonte – di Camilla Foscari, sorella di Francesco e di Marco: *Acta graduum 1435-1450*, p. 27 n° 1118-1119. Per Marco cfr. GIUSEPPE GULLINO in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLIX, 1997, p. 325-328; per Giacomo MARGARET L. KING, *Venetian humanism in an age of patrician dominance*, Princeton, Princeton University Press, 1986, p. 372-373 = *Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento*, II, Roma, Il Veltro, 1989, p. 541-543; per entrambi GIRGENSOHN, *Kirche*, II, p. 782 e 772 nota 124.

28. Questa circostanza è sottolineata da GIUSEPPE DEL TORRE, *Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovi e canonici nella terraferma veneziana all'inizio dell'Età moderna*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», 151 (1992-93), p. 1173-1236, partic. p. 1179-1191 («Il monopolio veneziano sugli episcopati»); si veda anche GIRGENSOHN, *Kirche*, I, p. 103-114.

29. CONRADUS EUBEL, *Hierarchia catholica medii aevi*, I, Monasterii, Regensberg, 1913³ = rist. Patavii, Messaggero di S. Antonio, 1960, p. 396.

30. La data non pare documentata con precisione; mentre in FERDINANDUS UGHELLUS, *Italia sacra*, IV, Venetiis, Coleti, 1719², col. 482, si parla del 13 agosto, il giorno 6 è dato in EUBEL, *Hierarchia catholica*, II, p. 214, ma già in CORONELLI, *Rerum ac temporum Bergomensis ecclesiae synopsis* (vedi nota 48), col. 24. Il 10 invece si trova nella tradizione francescana: LUCAS WADDINGUS, *Annales Minorum seu trium ordinum a s. Francisco institutorum*, IX, ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, tip. Barbèra, 1932³, p. 332.

31. Per la vasta bibliografia riguardante la sua vita e le sue opere basti il rinvio a GER-

Firenze, il veneziano Ludovico Trevisan,³² piú tardi camerlengo papale e cardinale, ma già allora influente presso la Curia romana, sottolineando il fatto che suo nipote Ermolao o Almorò (il Vecchio),³³ figlio di suo fratello Zaccaria, sebbene eletto «summo ... consensu» dal capitolo cattedralizio di Bergamo e in un primo momento perfino confermato dal papa, avesse poi dovuto cedere a un candidato da questo preferito, «qui nec aetate, nec doctrina, nec virtute, nec ulla dignitate superior est», con un gesto che avrebbe procurato infamia alla famiglia Barbaro.³⁴ Infatti sappiamo che Ermolao era di circa tre anni piú anziano di Polidoro, che pure lui era stato insignito del titolo di protonotario apostolico, sebbene solo nel 1433, mentre aveva conseguito la licenza in diritto canonico prima del collega, anche se di appena quattro mesi.³⁵ D'altro canto è

MANO GUALDO in *Dizionario biografico degli italiani*, VI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1964, p. 101-103, e KING, *Venetian humanism*, p. 323-325 = *Umanesimo e patriziato*, II, p. 462-466.

32. È sbagliato il cognome Scarampo datogli ancora nella letteratura assai recente (così, ad esempio, GEORG SCHWAIGER in *Lexikon des Mittelalters*, VII, München, Lexma, 1995, col. 1425-1426); cfr. invece già PIO PASCHINI, *Ludovico cardinal camerlengo (†1465)*, Romae, Facultas theologica pontificii athenaei Lateranensis, 1939 (*Lateranum*, n. s., 5,1); ID., *Storia del Friuli*, Udine, Arti grafiche friulane, 1975³, p. 752-757.

33. Vedine il profilo biografico tracciato da KING, *Venetian humanism*, p. 320-322 = *Umanesimo e patriziato*, II, p. 457-460, inoltre EMILIO BIGI in *Dizionario biografico degli Italiani*, VI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1964, p. 95-96, e LUIGI PESCE, *La Chiesa di Treviso nel primo Quattrocento*, I, Roma, Herder, 1987 (*Italia sacra*, 37), p. 329-373.

34. Le due missive in FRANCISCUS BARBARUS, *Epistolae*, a cura di [ANGELO MARIA QUERINI], Brixiae, tip. Rizzardi, 1743, p. 41-42 n° 26, p. 39-41 n° 25; cfr. CLAUDIO GRIGGIO in FRANCESCO BARBARO, *Epistolario*, I, Firenze, Olschki, 1991, p. 51 e 90, 65 e 91. Pare strano però che in uno scritto diretto il medesimo giorno a Giacomo Foscarì, figlio del doge, non si trovi il minimo accenno a quella concorrenza, dato che tutte le frasi contenute sembrano piene di amicizia, e la medesima impressione suscitano le missive mandate allo stesso destinatario il 21 ottobre e il 20 novembre: BARBARO, *Epistolae*, p. 42-43 n° 27, p. 57-58 n° 42; REMIGIO SABBADINI, *Centotrenta lettere inedite di Francesco Barbaro*, Salerno, tip. Nazionale, 1884, p. 89-90 n° 46; ora anche in FRANCESCO BARBARO, *Epistolario*, a cura di CLAUDIO GRIGGIO, II, Firenze, Olschki, 1999, p. 177-178 n° 74, p. 184-185 n° 78, p. 201 n° 86. Cfr. la lettera consolatoria mandata al nipote Ermolao il 12 settembre (BARBARO, *Epistolae*, p. 44-45 n° 29; cfr. GRIGGIO in BARBARO, *Epistolario*, I, p. 52 e 91): «Hortor ut magno et constanti animo nunquam ostendas te iniuriam accepisse.» Su tutta la vicenda cfr. [ANGELO MARIA QUERINI], *Diatriba praeliminaris in duas partes divisa ad Francisci Barbari et aliorum ad ipsum epistolae*, Brixiae, tip. Rizzardi, 1741, p. CCLXV-CCLXX.

35. Si vedano le date raccolte in PESCE, *La Chiesa di Treviso*, I, p. 330-331, che in parte

sorprendente che nelle liste dei testimoni alle lauree padovane di quegli anni, e precisamente dal 1433 al 1436, i due protonotari compaiano sempre nell'ordine seguente: Foscarei prima e Barbaro poi.³⁶ La ragione pare sia da cercare nella precedenza per quanto riguarda il conferimento del titolo di protonotario; questa almeno sembra una spiegazione piú aderente agli usi del tempo che non la considerazione dell'altissimo rango dello zio Francesco.

Come il Barbaro, che si era affrettato a farsi conoscere nella Curia papale,³⁷ allora dimorante a Bologna,³⁸ anche Polidoro probabilmente intraprese lo stesso viaggio, nella speranza di averne vantaggi per la propria carriera.³⁹ E la fortuna gli sorrise, presumibilmente con l'appoggio del doge di Venezia. Alla sua nomina a vescovo di Bergamo si rassegnò anche Francesco Barbaro che, sebbene con qualche ritardo, scrisse direttamente a Polidoro una lettera gratulatoria il 20 novembre 1437.⁴⁰ La relazione con la proposta della sua promozione alla Chiesa di Bergamo, nel concistoro papale del 27 settembre 1437,⁴¹ era stata esposta dal cardinale « Venetia-

correggono le affermazioni nella letteratura precedente. All'esame privato di licenza fu presente Polidoro Foscarei: *Acta graduum 1435-1450*, p. 20 n° 1091.

36. *Acta graduum 1406-1434*, p. 302-328 n° 944, 948, 953, 955, 958, 963, 967, 975, 996, 999, 1027; *Acta graduum 1435-1450*, p. 4-20 n° 1033, 1041, 1046, 1088, 1090, anche dopo la licenza del Barbaro: p. 20-32 n° 1093, 1099 e 1135; con l'unica eccezione a p. 18 n° 1083.

37. Secondo le biografie citate nella nota 33, e inoltre JOHANNES HALLER, *Piero da Monte. Ein Gelehrter und päpstlicher Beamter de 15. Jahrhunderts. Seine Briefsammlung*, Rom, Regenberg, 1941 (Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom, 19), p. 17-19 n° 28, p. 49 n° 58, p. 59-62 n° 67-68 ecc. (lettere al Barbaro del 17 settembre 1436, del 12 dicembre 1437 e dell'aprile 1438); cfr. p. 5-6.

38. L'itinerario di Eugenio IV è delineato in EUBEL, *Hierarchia catholica*, II, p. 7 nota 4.

39. Alla Curia la promessa del pagamento dei « servitia » dovuti da Polidoro fu fatta in suo nome, il 10 ottobre 1437, da Martino Bernardini, arcivescovo di Corfù, che già il giorno dopo poté presentare una « ratificatio » del vescovo eletto (AVAT, *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 64 f. 284^v, 285^r, e reg. 70 f. 212^r). Quest'ultimo si tratteneva quindi allora nelle immediate vicinanze. Invece il 13 ottobre 1436 il primicerio era a Zara e concedeva in affitto un immobile della sua abbazia dei SS. Cosma e Damiano: *ScRos*, b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 50. Ma c'è anche la menzione di una procura che Polidoro ancora il 1° agosto del 1437 aveva rilasciato a Padova, incaricando suo nipote Urbano, figlio di Filippo: *ivi*, f. 33 (strumento del 18 maggio 1442).

40. BARBARO, *Epistolae*, p. 58-59 n° 43, e *Epistolario*, II, p. 199-200 n° 85; si scusò per il ritardo con le sue occupazioni a servizio dello Stato.

41. Vedine il resoconto in AVAT, *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 66 f. 61^v.

rum», cioè Francesco Condulmer, nipote del papa, che sottolineò le dignità del candidato: dottore in ambedue i diritti e «sedis apostolice notarius»; oltre a ciò «fuit secum, costituito in XXVIII^o sue etatis anno, super huiusmodi etatis deffectu dispensatum», essendo prevista dal diritto canonico l'età minima di 30 anni compiuti per un vescovo.⁴² Anche le bolle papali che documentano questa investitura portano la stessa data (*infra*, nⁱ 7a-c). Sono cinque. Oltre alla nomina vera e propria, si tratta di mandati diretti al capitolo e rispettivamente al clero e al popolo della città e della diocesi, più una notificazione al metropolita, cioè all'arcivescovo di Milano. Nel registro della cancelleria pontificia, dove queste lettere si trovano trascritte quasi tutte in forma abbreviata, è aggiunta la nota riguardante il pagamento per la registrazione: 20 fiorini per lo stesso documento di nomina e 10 fiorini per ciascuno dei mandati accompagnatori. Pare che sia conservato l'originale soltanto di una delle pergamene, e cioè l'ordine di buona accoglienza diretto all'arcivescovo (*infra*, n^o 7c). Un'ipotesi per spiegare tale presenza potrebbe essere la seguente: mentre il documento della nomina avrebbe dovuto essere conservato fra le carte della locale curia vescovile e anche gli esemplari diretti al capitolo e al popolo erano destinati agli archivi delle rispettive istituzioni, il mandato al metropolita, a causa dell'aspra guerra fra Venezia e Milano allora in corso, non poteva essere consegnato al destinatario, cioè Francesco Piccolpasso o Pizzolpasso, bolognese d'origine, ma ormai da un decennio, sin da quando era stato trasferito al vescovado di Pavia,⁴³ appartenente all'ambito della corte viscontea; così il documento originale rimase presso lo stesso interessato: Polidoro vescovo di Bergamo.

Il Foscari non fu un buon pastore del gregge affidatogli, lo dobbiamo ammettere. In questo contesto non ci è possibile raccogliere, tramite una diligente ricerca negli archivi bergamaschi, le testimonianze ancora superstiti riguardanti la sua gestione del vescovado e della diocesi. Ci dobbiamo invece accontentare degli indizi

42. Precetto del concilio lateranense III: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di GIUSEPPE ALBERIGO ecc. (ed. bilingue), Bologna, Edizioni Dehoniane, 1991², p. 212-213 c. 3.

43. Vedi EUBEL, *Hierarchia catholica*, I, p. 390, e II, p. 188.

che forniscono le notizie edite e dell'eco che la sua attività trovava a Venezia.⁴⁴ All'inizio Polidoro dimostrò poco interesse per la nuova carica, procrastinando l'ingresso alla sua Chiesa per ben quattro anni. Pochi mesi dopo la nomina le fonti superstiti lo documentano nell'aprile e nel maggio del 1438 a Ferrara,⁴⁵ cioè quando era lì presente la Curia papale sotto Eugenio IV⁴⁶ per celebrare il concilio generale indetto in vista dell'unione con la Chiesa greca, mentre negli anni 1439 e 1440 lo troviamo a Venezia;⁴⁷ sicuramente aspettando l'esito della guerra in corso con Milano, finita solo nel 1441. Con notevole ritardo prese finalmente possesso della sede bergamasca, non prima del 29 ottobre 1441;⁴⁸ infatti è conservato un atto di Polidoro del 7 dicembre di questo anno, datato nel suo palazzo vescovile.⁴⁹ Si dice che durante il suo governo seppe

44. Cfr. LORENZO DENTELLA, *I vescovi di Bergamo*, Bergamo, Sant'Alessandro, 1939, p. 288-291; BORTOLO BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, a cura di LUIGI CHIODI, Bergamo, Bolis, 1989², III, p. 245, 271; ANTONIO PESENTI, *La Signoria viscontea (1316-1428) e gli inizi della dominazione veneta (1428-1512)*, in *Diocesi di Bergamo*, a cura di ADRIANO CAPRIOLI-ANTONIO RIMOLDI-LUCIANO VACCARI, Brescia, La Scuola, 1988 (*Storia religiosa della Lombardia*, 2), p. 125-159, ivi p. 147-151.

45. *ScRos*, b. 30 marzo 5 proc. 1 f. 29, 30: due procure, di cui una a favore del fratello Filippo.

46. Vedi nota 38.

47. *ScRos*, b. 30 marzo 5 proc. 1 f. 38 («in domo habitationis ... Polidori episcopi in contrata Sancti Luce», 20 febbraio 1439), 34, 35 («in domo residentie ... in contrata Sancti Petri de Castello», 9 settembre 1440), 39 («in contrata Sancti Blaxii ... in domo residentie ... episcopi», 15 dicembre 1440). Cfr. nota 49.

48. UGHELLI, *Italia sacra*, IV, col. 483. Questo dettaglio appartiene al racconto di «Guerrinus», inserito nella seconda edizione a cura di Niccolò Coleti. Pare che sia tolto dallo scritto di MARCUS ANTONIUS GUERRINUS, *Synopsis rerum et temporum ecclesiae Bergomensis*, Bergomi, 1696, della quale esiste anche un'edizione del 1734: vedi *Italia pontificia*, a cura di PAULUS FRIDOLINUS KEHR, VI, 1, Berolini, Weidmann, 1913 = rist. 1961, p. 356. Ma tutto il brano in questione - che racconta la nomina di Polidoro (con data erronea), il suo ingresso a Bergamo e il suo comportamento nei confronti dei cittadini, dando perfino un giorno (impossibile) per la sua morte - appare quasi parola per parola anche nell'opera pubblicata sotto il nome di un altro autore: VINCENTIUS CORONELLI, *Rerum ac temporum Bergomensis ecclesiae synopsis ab eius exordio usque ad annum MDCXCVI*, Coloniae, 1696, che ho potuto consultare nella riedizione in *Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae*, a cura di IOANNES GEORGIUS GRAEVIUS - PETRUS BURMANNUS, IX, 7, Lugduni Batavorum, van der Aa, 1723, [pt. 3] col. 24. Qui non si trova nessun cenno a «Guerrinus», ma devo lasciare la soluzione di questo equivoco ad altri.

49. *ScRos*, b. 30 marzo 5 proc. 1 f. 37. Ma già l'11 gennaio 1442 di nuovo era presente nella sua residenza a Venezia nella parrocchia di S. Biagio: ivi f. 40, mentre è attestato

acquistare meriti per la disciplina del clero: «Cohabitationem mulierum sacerdotibus severissimis legibus interdixit.»⁵⁰

Ma cominciò anche a rendersi odioso ai fedeli sottoposti alla sua guida. Sin dal febbraio dell'anno 1448 rappresentanti della città di Bergamo portarono le loro lagnanze davanti al Senato della Dominante, che prese una decisione gravissima il 20 maggio seguente.⁵¹ La delibera riepiloga le querele contro il vescovo dei bergamaschi, che si lagnavano aspramente

de certis libris et quibusdam etiam ornamentis et rebus capelle episcopalis Pergami per ipsum dominum episcopum asportatis, ac quia emit certa argenta illaque non solvit ac quod dare debet ducatos L^{ra}, de quibus omnibus denariis fieri debet una pala altaris,

tutto evidenziato in un inventario redatto dal «rector et provisor» veneziano di Bergamo e spedito a Venezia,

et insuper quod asportavit quandam *Cronicam* domini Bartholomei de P(re)posulo et quod certi fideles nostri Pergamenses habere debent ab ipso domino episcopo et satisfactionem suam habere non possunt.

Lo stesso Comune aveva già dovuto spendere la bella somma di 100 ducati per far valere i diritti dei cittadini nei confronti del prelado. In Senato veneziano la sorprendente maggioranza di 101 voti contro soli 3 negativi e 8 astensioni decretò di ingiungere a Filippo Foscari che questi spingesse suo fratello, entro venti giorni, alla restituzione delle cose asportate e al pagamento dei debiti contratti e del prezzo dei libri mancanti, oltre alle spese sostenute dal Comune. Ma c'è di più. Nel caso che fosse necessario un risarcimento di danni si decise una sanzione straordinaria, cioè che

sequestrari debeant omnes introitus et redditus tam episcopatus Pergami quam abbacie Iadre et omnium aliorum beneficiorum que in iurisdictione nostra per dictum dominum episcopum Pergami tenentur,

a Bergamo, quando dettò procure per Filippo, il 22 aprile e il 29 luglio 1442 nonché il 16 aprile 1446: ivi f. 41, 42, 45.

50. UGHELLI, *Italia sacra*, IV, col. 483, citando un «Pellegrinus», probabilmente BARTHOLOMAEUS DE PELLEGRINIS, *Opus divinum de sacra ac fertili Bergomensis vinea*, Brixiae, 1533; cfr. *Italia pontificia*, VI, I, p. 356.

51. ASVEN, *Senato, Terra*, reg. 2 f. 59^r e 68^v-69^r; cfr. PESENTI, *La Signoria viscontea*, p. 158 nota 134.

cosicché i rettori veneziani ne potessero utilizzare le entrate per soddisfare eventuali pretese restanti. Inoltre tutti i beni di Polidoro a Venezia dovevano essere consegnati, entro otto giorni, ai procuratori di San Marco «de supra».

Se capiamo bene, questo duro linguaggio fu usato come adeguata reazione al comportamento di un prelado che già da tempo pare avesse dimostrato eccessiva avidità e spensierata noncuranza, e nei dettagli il provvedimento corrisponde alla consuetudine dei reggenti veneziani di includere nella responsabilità i parenti stretti, nella fattispecie soprattutto il fratello maggiore, fungente da amministratore dei possedimenti di Polidoro situati a Venezia e altrove.⁵² Tutto sommato, la situazione del vescovo nella sua sede era divenuta insopportabile. Una narrazione posteriore ci fa conoscere la conseguenza: «Plenus aere alieno et civium odio . . . cum tota familia clam aufugit versus Venetias.»⁵³ Infatti lo incontriamo lì il 23 febbraio 1448 «in domo residentie», ora situata nella parrocchia di San Geremia.⁵⁴

La sua vera meta era però la Curia papale. Già il 20 luglio 1448 a Roma Polidoro «fuit receptus in referendarium sanctissimi domini nostri pape»,⁵⁵ cioè Niccolò V, grazie alla nomina con bolla datata il 5 dello stesso mese (*infra*, n° 8). Era urgente sistemare l'affare della Chiesa di Bergamo che Polidoro di fatto aveva lasciato vedova. Il papa la affidò al patrizio veneziano Giovanni Barozzi (più tardi,

52. Vedi note 21, 22, 45, 49 e 54, ma anche 39.

53. «Guerrinus» in UGHELLI, *Italia sacra*, IV, col. 483. Si avverte però che la data alla quale è riportato l'evento, il 20 maggio 1448, è in verità quella della delibera del Senato. Anche il giorno della morte di Polidoro che vi si legge, il 23 luglio 1450, non può essere corretto, come dimostrano le fonti che saranno citate a questo proposito.

54. Sono il tempo e il luogo di un'altra procura rilasciata per Filippo: *ScRos*, b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 47. L'anno di Cristo espresso nel documento è 1448, fatto che, se calcolato secondo lo stile veneziano, ci porterebbe al 1449 dello stile comune; ma l'indizione II, corrispondente al 1447-48, pare che ci porti alla vera data, che peraltro si inserisce meglio nell'iter biografico di Polidoro come è rivelato dalle altre fonti superstiti.

55. AVAT, *Reg. Vat.* 435 f. 50^v; cfr. BRUNO KATTERBACH, *Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem IX et praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, in *Bybliothecca apostolica Vaticana*, 1931 = rist. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1961 (Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano, 2 = Studi e testi, 55), p. 23.

dal 1465 al 1466, patriarca della stessa Venezia),⁵⁶ mentre trasferì Polidoro all'arcivescovado di Zara, il 5 novembre 1449, non rinunciando alle solite formule: «tuis exigentibus meritis» e «motu proprio».⁵⁷ Nonostante il rango più alto della nuova sede, si trattava per Polidoro senz'altro di un peggioramento della sua situazione economica, poiché contro le entrate annue della Chiesa vescovile di Bergamo, calcolate in 2100 fiorini della camera papale, quelle di Zara ammontavano a soli 1200.⁵⁸ Ma a compensare la diminuzione almeno in parte servì, oltre alla conferma della commenda dell'abbazia dalmata dei SS. Cosma e Damiano (100 fiorini), la concessione di quella di S. Fermo Minore a Verona, fino ad allora tenuta in commenda appunto da Giovanni Barozzi, con un reddito stimato di 600 fiorini annui.⁵⁹

Cinque giorni dopo Polidoro in persona promise il pagamento dei «servitia communia» e dei soliti cinque «minuta servitia».⁶⁰ Lo vediamo un'ultima volta a Roma il 2 gennaio 1450.⁶¹ Poi si allontanò dalla curia alla volta della patria, come pare, ma la morte lo colse già il 24 maggio,⁶² mentre si tratteneva a Siena. Questo dettaglio è contenuto nella delibera del Senato veneziano del 29 giugno in cui, dietro domanda fatta da un suo fratello, sicuramente Filippo,

56. Vedi il profilo di GIANFRANCO SPIAZZI in *Dizionario biografico degli Italiani*, vi, p. 500-501.

57. Mentre pare che manchi la nomina vera e propria, essa è menzionata in due bolle dello stesso giorno tramite le quali a Polidoro fu confermata la commenda dell'abbazia dei SS. Cosma e Damiano nonché concessa l'amministrazione del monastero di S. Fermo Minore di Verona: AVAT, *Reg. Vat.* 410 f. 309^v-310^r, 309^v. Un resoconto di questi trasferimenti è ivi, *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 75 f. 61^v. Vedi anche EUBEL, *Hierarchia catholica*, II, p. 214, 166. Qui la data del conferimento di Bergamo al Barozzi (31 ottobre) è sbagliata, per una lacuna in *Obl. et sol.*, reg. 72 f. 63^v, essendo omissa, evidentemente per errore, la registrazione che riporta la traslazione di Polidoro a Zara, intesa come punto di riferimento per il rinvio «Eisdem die et loco».

58. Vedi HOBBERG, *Taxae pro communibus servitiis*, p. 94, 63.

59. Ivi, p. 184, 193.

60. AVAT, *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 76 f. 59^r. Al margine si trova la nota: «Solvit».

61. AVAT, *Reg. Vat.* 411 f. 10^v-11^v: mandato indirizzato «Polidoro arciepiscopo Iadrensi in Romana curia residenti»; cfr. KATTERBACH, *Referendarii*, p. 23.

62. Secondo l'appunto in un libro di anniversari del capitolo bergamasco, riportato da GIUSEPPE RONCHETTI, *Memorie storiche della città e della Chiesa di Bergamo*, VII, Bergamo, tip. Mazzoleni, 1839, p. 38 (questo volume uscì postumo, il suo titolo comincia *Continuazione delle Memorie...*).

si consentì di scrivere al papa e ai cardinali «pro recuperatione rerum et bonorum suorum», cioè di Polidoro Foscari.⁶³ Nella Curia stessa, allora dimorante a Spoleto, già il 28 giugno si cominciò a concedere i benefici vacanti per questa scomparsa: l'abbazia di Zara fu data a Pietro Foscari,⁶⁴ figlio di Marco, allora già primicerio di San Marco e futuro cardinale,⁶⁵ e il 1° luglio Maffeo Valaresso fu nominato arcivescovo di Zara.⁶⁶ Niccolò V si dimostrò bendisposto anche nei confronti dei desideri dei parenti, confermando a loro favore, con bolla del 12 luglio 1450 datata a Fabriano, le ultime volontà del defunto che, senza fare un testamento scritto, aveva istituito erede universale suo fratello Filippo.⁶⁷

Quest'ultimo, grazie alla detta disposizione di Polidoro, si vide improvvisamente coinvolto in un processo che dovette durare per ben quindici anni.⁶⁸ Già dall'agosto del 1450 la corte veneziana dei giudici dell'esaminador si occupava della querela di una tale Franceschina, moglie di Cristoforo Vielmi: questa pretendeva che il vescovo, nel sestiere veneziano di Cannaregio, nel febbraio del 1448 (quando infatti abbiamo potuto accertare la sua presenza nella parrocchia di San Geremia),⁶⁹ avesse promesso a suo figlio Girolamo la bella somma di 2000 ducati e altri 600 ducati per lei stessa, loro dovuti dopo la morte del prelado. La parte attrice produsse testimoni affermant che Girolamo era figlio di Polidoro, e già il solo im-

63. ASVEN, *Senato, Terra*, reg. 2 f. 147^r; cfr. CESARE CENCI, *Senato veneto, «probae» ai benefici ecclesiastici*, in CELESTINO PIANA-C. CENCI, *Promozioni agli ordini sacri a Bologna e alle dignità ecclesiastiche nel Veneto nei secoli XIV-XV*, Quaracchi, Florentiae, typ. collegii S. Bonaventurae, 1968 (*Spicilegium Bonaventurianum*, 3), p. 313-454, a p. 387 nota 1.

64. AVAT, *Reg. Vat.* 394 f. 121^r-122^r; *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 76 f. 65^v (promissione dei «servitia», 20 luglio 1450).

65. Per la sua biografia vedi KING, *Venetian humanism*, p. 373-374 = *Umanesimo e patriziato*, II, p. 543-545; GIUSEPPE DEL TORRE in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLIX, p. 341-344.

66. Nomina: AVAT, *Cam. ap., Obl. et sol.*, reg. 75 f. 65^r; «servitia»: ivi reg. 76 f. 65^v (con nota riguardante l'esenzione dal pagamento poiché la Chiesa ebbe due nuovi titolari entro il corso di un anno); cfr. EUBEL, *Hierarchia catholica*, II, p. 166.

67. AVAT, *Reg. Vat.* 394 f. 118^v. Due copie contemporanee in *ScRos*, b. 30 mazzo 5 proc. 3 pt. 1 f. 32^r-33^v e pt. 2 f. 12^r-13^r. Questo testo sarà pubblicato nel libro menzionato all'inizio (nota 3), insieme con una silloge di quelli citati nelle note precedenti e di altri che si riferiscono al processo attorno all'eredità di Polidoro.

68. Alcuni grossi fascicoli di atti si trovano in *ScRos*, b. 30 mazzo 5 proc. 2-4.

69. Vedi nota 54.

porto del danaro destinato al fanciullo e a sua madre avrà fatto pensare che si trattasse appunto dello splendido dono di un padre premuroso per la futura vita del proprio discendente. Per brevità qui non pare opportuno che ci soffermiamo né sul piccante aspetto del possibile rampollo di un vescovo che si era distinto per leggi contro il concubinato del clero affidatogli, né sui dettagli del lungo e complicato processo, conclusosi finalmente con sentenza dei giudici del procurador che accettarono le pretese finanziarie di Franceschina. Basta invece sottolinearne un effetto verosimile, e cioè che questa *affaire* può essere la vera causa che indusse i parenti a custodire gelosamente tutti i documenti lasciati dal prelado, fra cui un grande numero di pergamene originali, che così – ma anche grazie ad altri colpi di fortuna – si sono conservate fino ai nostri giorni.

*

Il diploma di laurea di Polidoro Foscari, punto di partenza di questo saggio, offre l'occasione per alcune considerazioni generali sulla diplomatica del documento universitario nell'Italia del basso Medioevo. L'aspetto più sorprendente, paragonandolo con altre forme nel complesso dei cosiddetti documenti privati, è il fatto che si presenta come un tipo ibrido fra strumento notarile, caratterizzato soprattutto dalla formale sottoscrizione del notaio pubblico posta alla fine, e carta autenticata tramite il sigillo dell'autore, nel nostro caso quello del vescovo di Padova in qualità di cancelliere dell'Università e garante degli esami, che nella cerimonia effettiva si fece rappresentare dal vicario generale Antonio Zeno, l'autore (nel senso della diplomatica) vero e proprio dell'atto.⁷⁰

Il più antico diploma di dottorato padovano finora noto, del 31 luglio 1281, fu pubblicato solo qualche anno fa.⁷¹ Il testo è assai bre-

70. Delle forme diplomatiche dei documenti di laurea padovani si è occupato DONATO GALLO, *Il dottorato in medicina di Gabriele Dondi dall'Orologio*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 26-27 (1993-94), p. 239-250, a p. 244-247, anche con qualche sguardo ad altre Università.

71. FEDERICO MARTINO, *Un dottore di decreti arcivescovo di Messina. La laurea padovana (1281) di Guidotto d'Abbate*, «Rivista internazionale di diritto comune», 4 (1993), p.

ve, a differenza del formulario usato nei secoli successivi, ma esprime chiaramente che dopo gli esami privato e pubblico, sostenuti alla presenza dei rettori dell'*universitas* e avanti a tutti i dottori di diritto canonico e romano presenti a Padova, lo stesso vescovo della città, Giovanni (Forzaté), nella sua cattedrale conferì al neo dottore Guidotto d'Abbate (cioè Abbiategrosso presso Milano) «licentiam et potestatem docendi, legendi et regendi ubique in canonico iure». È una particolarità di questo documento che alla fine, come testimoni, si annoverino non meno di dodici dottori giuristi, probabilmente tutti i membri del rispettivo collegio. Oltre a ciò già in questo caso è evidente la doppia natura formale dell'atto. L'autore è nominato in terza persona, e nella formula della *corroboratio* troviamo sia l'annuncio che il vescovo «huic publico instrumento iussit sigillum suum appendi»,⁷² sia la sottoscrizione del pubblico notaio appositamente chiamato, posta nell'escatocollo dopo la fine del testo vero e proprio («contesto» nel senso della diplomatica).

È alquanto difficile seguire lo sviluppo del formulario padovano attraverso i decenni seguenti, per la mancanza di materiale, accessibile in pubblicazioni, adatto a tale esame. Riguardo ai primi secoli di questa Università la raccolta di gran lunga più ampia di fonti è formata, come è noto, dall'opera monumentale di Andrea Gloria,⁷³ cui si aggiungono cronologicamente, per le lauree, i diversi volumi degli *Acta graduum academicorum*.⁷⁴ Tuttavia, come è

97-120 = *Miscellanea Domenico Maffei dicata*, a cura di ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA-PETER WEIMAR, III, Goldbach, Keip, 1995, p. 233-256; anche in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI. Atti del II convegno internazionale organizzato dall'Arcidiocesi di Catania*, 25-27 novembre 1993, a cura di GAETANO ZITO, Torino, Società editrice internazionale, 1995, p. 177-199. Si trova a Siviglia con la parte superstite dell'archivio arcivescovile di Messina, conservata nell'Archivio Medinaceli.

72. Il curatore non si esprime a proposito della presenza o meno di un sigillo, mancando nell'edizione qualsiasi accenno ai caratteri estrinseci (p. 120 del saggio originale); rivela soltanto il fatto che si tratta di una pergamena (p. 102).

73. *Monumenti della Università di Padova (1222-1318)*, Venezia, R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti, 1884; *Monumenti della Università di Padova (1318-1405)*, I-II, Padova, tip. del Seminario, 1888 (Studi editi dalla Università di Padova a commemorare l'ottavo centenario dalla origine della Università di Bologna, 1-2). Dei tre volumi esiste una ristampa anastatica: Bologna, Forni, 1972 (Athenaeum, 16 e 17, 1-2).

74. Vedi note 18, 24 e inoltre *Acta graduum academicorum gymnasii Patavini ab anno*

risaputo, nella compilazione del Gloria non sono riprodotti quasi mai i testi interi, i documenti si presentano invece in forma molto abbreviata, e lo stesso metodo editoriale è stato seguito nella raccolta che si sta pubblicando come continuazione per i secoli XV e XVI.⁷⁵ Perciò il piú antico atto di laurea contenuto nella raccolta del Gloria, risalente al 1295, rimane quasi l'unico che sia edito con tutte le formule. In questo caso un rappresentante (*vicarius*) del capitolo della cattedrale, mentre la sede vescovile era vacante, conferì una licenza in diritto canonico. Il documento fa parlare l'autore nella prima persona plurale, e significativamente il testo, prima dell'escatocollo, si chiude cosí: «presentes litteras, licet publica manu confectas, sigilli nostri mandavimus apensione muniri».⁷⁶ Ci ritorneremo, per discutere in modo coerente il formulario di tutti gli esempi pervenutici, mentre per il momento basta l'affermazione che pare ben dimostrata la longeva consuetudine di valersi di una forma che combinava i tipi di documento con sigillo e di strumento notarile.

Tale formulario non fu in uso soltanto a Padova, ma anche altrove, come vediamo, ad esempio, nelle grandi raccolte di docu-

1451 ad annum 1460, a cura di MICHELE PIETRO GHEZZO, Padova, Antenore, 1990 (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 12); *Acta graduum ... ab anno 1461 ad annum 1470*, a cura di GIOVANNA PENGO, Padova, Antenore, 1992 (Fonti ..., 13); mentre è imminente la pubblicazione del materiale riguardante il resto del secolo XV, a cura di Elda Martellozzo Forin, volume che colmerà la lacuna rimasta fino alla continuazione nel secolo XVI, dovuta all'operosità della stessa curatrice: *Acta graduum academicorum [1501-1550]*, I-IV, Padova, Antenore, 1970-82 (Fonti ..., 2-3, 7-8). Cfr. DONATO GALLO, *Lauree inedite in diritto civile e canonico presso lo Studio di Padova (1419-1422, 1423, 1424, 1428)*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 20 (1987), p. 1-50, sia per l'opportuna integrazione del materiale lacunoso sia per la breve ma puntuale caratterizzazione della tradizione archivistica (p. 1-12).

75. È possibile accertare i criteri usati nella regestazione tramite il confronto con i testi pubblicati altrove per intero; vedili citati nelle note 95-100, 102.

76. GLORIA, *Monumenti* (1222-1318), pt. 2 p. 49-50 n° 609; nell'originale (ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA, *Diplomatico*, n° gen. 3780, partic. 2233) si trova la sottoscrizione notarile, col segno preposto, ben distinta dalle righe dell'*Actum*, e nella plica rimangono i due fori per l'applicazione dei cordoncini del sigillo (informazione fornitami gentilmente da Donato Gallo). Un documento consimile del 1276 pubblicato dal Gloria (ivi, p. 30-31 n° 586) non proviene da Padova, ma da Reggio Emilia. Le lauree successive, che appartengono agli anni dal 1307 in poi, nella forma in cui sono registrate dal Gloria (p. 65-67 n° 627-629 ecc.) non rivelano i caratteri diplomatici in questione, tranne un solo testo completo del 1348: ivi, p. 100-101 n° 670.

menti riferentisi allo Studio di Pavia, dovute a Rodolfo Maiocchi⁷⁷ e ora continuate da Agostino Sottili.⁷⁸ Appare peraltro che coesistesse col semplice strumento notarile, forma usata anche per atti di laurea, sia grazie alla consuetudine sia dietro specifica richiesta del candidato, che poteva preferire, come attestato del titolo ottenuto, una scrittura sicuramente meno costosa.⁷⁹ Ma prescindendo da questa soluzione, non è affatto facile precisare le caratteristiche del documento universitario, poiché non esiste nessuno studio specifico della materia.⁸⁰ Ciò nonostante, l'esame dei casi noti, sebbene non molto numerosi, fa intuire, come risultato provvisorio, che non esistesse un tipo di documento specifico per la sfera universitaria, particolarmente riguardo agli atti di laurea. E non può essere diversamente, poiché il cancelliere che si occupava delle licenze e dei dottorati era quasi sempre un ecclesiastico; la sola eccezione a questa regola, se non usciamo dall'ambito delle Uni-

77. *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, I-II, I-2, Pavia, Società pavese di storia patria, 1905-15. Già il primo atto di laurea pubblicato col testo intero, del 28 febbraio 1374, presenta i caratteri menzionati in quanto l'autore, un incaricato del vescovo di Pavia, fa rinviare sia alla sottoscrizione del notaio rogatario sia all'autenticazione tramite il sigillo vescovile (I, p. 14-15 n° 15).

78. *Lauree pavesi della seconda metà del '400*, finora vol. I-II, Bologna, Cisalpino, 1995 e 1998 (Fonti e studi per la storia dell'Università di Pavia, 25 e 29), atti dal 1450 al 1490. Le fotografie di un originale del 22 marzo 1485 (laurea di Gabriel von Eyb) e del suo sigillo pendente si trovano in *Lauree*, II, p. 341-342 tav. 1-2.

79. Esempi in SOTTILI, *Lauree pavesi*, I, p. 37-39 n° 7-8, p. 65-66 n° 29 ecc. Nel linguaggio degli stessi notai si trova la differenza tra «publicum instrumentum» meno solenne, cioè nella forma pura dello strumento, e «publicum documentum» redatto sotto il nome del vicecancelliere e stilato in prima persona, con la nomina del notaio rogatario («infrascriptum») assieme all'annuncio del sigillo vescovile: ivi, p. 34-36 n° 5, p. 39-46 n° 10-12 ecc. Cfr. le annotazioni in DIETER GIRGENSOHN, recensione al primo volume di *Lauree pavesi*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 30 (1997), p. 249-257, a p. 254-255. Tuttavia pure qui sono in maggioranza gli atti di laurea che presentano l'autenticazione doppia tramite sigillo e sottoscrizione notarile.

80. Pochi «appunti», dettati nel tentativo di una visione generale, si trovano in GIACOMO C. BASCAPÈ, *Sigilli universitari italiani*, in *Studi storici in memoria di Mons. Angelo Mercati*, Milano, Giuffrè, 1956 (Fontes Ambrosiani, 30), p. 41-72, tav. I-XV, partic. p. 46-51 e le fotografie di alcuni diplomi di laurea in appendice, fra cui uno del 1488 proveniente da Padova (tav. I). Il testo è ripreso con qualche modifica in ID., *Sigillografia*, I, Milano, Giuffrè, 1969 (Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa, s. I, 10), p. 303-342, part. p. 306-310 e p. 312 tav. I. Per altri accenni cfr. nota 70, e per Bologna è possibile il rinvio alla trattazione di SORBELLI in II «*Liber secretus*», II, p. CXXVI-CXLIV.

versità medioevali d'Italia, è riscontrabile a Napoli: in quello Studio di netta impronta reale era il cancelliere del Regno a garantire la legalità degli esami, e perciò i relativi diplomi furono redatti in nome dello stesso re.⁸¹ Per tutte le altre Università invece di norma il vescovo locale rivestiva il ruolo di cancelliere, tranne a Bologna dove tale compito spettava all'arcidiacono.⁸²

Se, dunque, le lauree erano direttamente legate alle autorità ecclesiastiche locali, è opportuno allargare il campo all'esame diplomatico dei rispettivi atti, sottolineando come essi si inseriscano nel contesto dell'intera produzione documentaria emanata dalla curia di un vescovo. Ma nemmeno con questo passo entriamo in un terreno sicuro; dobbiamo piuttosto avvertire come siano evidenti «le incertezze, le oscillazioni e le forme ibride... nella documentazione vescovile». Sono le parole di Dino Puncuh, messe a conclusione di una ricerca riguardante Genova,⁸³ e caratterizzano la situazione vigente almeno dal Duecento in poi. Per quei secoli osserviamo una grande varietà di soluzioni diverse per far fronte sempre allo stesso problema, e cioè come trovare la forma più adatta a documentare per iscritto un atto giuridico o amministrativo, in un modo incontestabile nel futuro,⁸⁴ compito quotidiano del per-

81. Due esempi ne ha pubblicato già FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, III, Heidelberg, Mohr, 1834² = rist. anast. Bad Homburg, Gentner, 1961, p. 714-715 n° B-C, e Id., *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, a cura di EMMANUELE BOLLATI, III, Torino, Gianini e Fiore, 1857, p. 305-306 n° B-C.

82. Ciò nonostante dei due atti bolognesi contenuti nell'opera del Savigny, in un'appendice dal titolo «Aelteste Doctordiplome» («Antichi diplomi di laurea» nella traduzione, non del tutto equivalente), il primo del 1314 è in forma di lettera aperta del «prior et collegium doctorum legum civitatis Bononiae»; il secondo invece, del 1334, è uno strumento notarile, autenticato col sigillo dell'arcidiacono e con la sottoscrizione del notaio rogatario: *Geschichte*, III, p. 715-718 n° D-E = *Storia*, III, p. 307-310 n° D-E. Per esempi più recenti vedi nota 92.

83. DINO PUNCUH, *Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini*, in *Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert*, a cura di PETER HERDE-HERMANN JAKOBS, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 1999 (*Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde*, Beiheft, 7), p. 38-60: a p. 60.

84. Un'idea della molteplicità delle materie e delle soluzioni documentarie tentate è fornita da una silloge di pubblicazione recente: *Il formulario vicentino-padovano di lettere vescovili (sec. XIV)*, a cura di GILDA MANTOVANI, Padova, Antenore, 1988 (*Fonti per la storia della terraferma veneta*, 2). Dato il luogo di composizione naturalmente non era necessario inserirvi anche documenti di laurea, mentre il frammento conservato di

sonale attivo in una curia vescovile. Nel vasto quadro di forme diverse si distinguono due poli: quello cosiddetto cancelleresco, caratterizzato dall'uso del sigillo e spesso anche dalla stesura dell'atto con la *intitulatio* dell'autore, in prima persona, e quello notarile con il solito *publicum instrumentum*, autenticato dall'apposito segno tabellionale preposto alla sottoscrizione. Questo in breve è il risultato di un ormai buon numero di contributi diplomaticistici sulla documentazione vescovile, alcuni dei quali risalgono a parecchio tempo addietro,⁸⁵ mentre altri sono usciti da poco.⁸⁶ Partendo dai diplomi di laurea padovani l'attenzione è rivolta naturalmente ai documenti degli stessi titolari della cattedra di san Prodocimo, per i quali abbiamo un lontano e piuttosto succinto saggio di Beniamino Pagnin;⁸⁷ ma vale la pena guardare anche agli usi cancellereschi dei vescovi di Bologna, studiati in modo esemplare da

un analogo formulario padovano, compilato all'inizio del Trecento, contiene una «littera conventus in privata», cioè l'attestato dell'ottenuta licenza in diritto civile, rilasciato dal vicario generale del vescovo di Padova: ivi, p. 270 n° 8.

85. Se ne vedano i titoli in GIORGIO CHITTOLINI, «*Episcopalis curiae notarius*». *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, 1, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1994 (Collectanea, 1), p. 221-232: a p. 221 nota 2; a quanto pare il periodo di tempo dopo il Duecento è rimasto quasi totalmente inesplorato. La maggior parte di quegli studi è ora raccolta nel volume *La memoria delle Chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)*, a cura di PATRIZIA CANCIAN, Torino, Scriptorium, 1995 (I florilegi, 4). Oltre a Padova e Bologna, i contributi si riferiscono ad Asti (Gian Giacomo Fissore), Arezzo (Giovanna Nicolaj Petrovio) e Torino (la stessa Cancian).

86. Raccolti in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250. La diplomatie épiscopale avant 1250. Referate zum VIII. Internationalen Kongress für Diplomatie*, a cura di CHRISTOPH HAIDACHER-WERNER KÖFLER, Innsbruck, Tiroler Landesarchiv, 1995, in particolare: Gian Giacomo Fissore (Piemonte), Maria Franca Baroni (Milano), Giuseppe Rabotti (Ravenna), Antonella Ghignoli (Siena), Giovanna Nicolaj (osservazioni generali).

87. *Note di diplomazia episcopale padovana*, in *Miscellanea di scritti vari in memoria di Alfonso Gallo*, Firenze, Olschki, 1956, p. 563-588, e in *La memoria delle Chiese*, p. 17-40, in particolare p. 30-32, 36-37. Il materiale esaminato però non si estende oltre la fine del Duecento. Per i secoli XIV-XV alcuni esempi della doppia autenticazione tramite il sigillo vescovile e la sottoscrizione del notaio rogatario sono riconoscibili – nonostante la forte tendenza del curatore ad omettere le parti formali – in FRANCESCO SCIPTONE DONDI OROLOGIO, *Dissertazione ottava sopra l'istoria ecclesiastica padovana*, Padova, tip. del Seminario, 1815, p. 62-64 n° 31, p. 106-108 n° 57, p. 113-114 n° 65, e IV., *Dissertazione nona* ..., ivi, 1817, p. 3-4 n° 1, p. 21-26 n° 8.

Giorgio Cencetti,⁸⁸ poiché sappiamo come l'*alma mater* di quella città in alcune occasioni servì da modello per istituzioni dell'Università di Padova.

Sebbene sia questi ultimi due articoli sia quasi tutti gli altri citati si fermino alla fine del secolo XIII e perciò non raggiungano il periodo al quale appartiene il diploma di Polidoro Foscari, ci apportano risultati utili in quanto mettono in evidenza il ruolo predominante dei notai, in quanto provvisti di *publica fides*, nelle curie vescovili italiane durante il basso Medioevo. In questo contesto si avvertono anche due casi specifici, che sono stati recentemente studiati più da vicino; si riferiscono a due territori nei quali notiamo che la preferenza per l'uso dello strumento notarile anziché del documento con sigillo a prima vista appare legata a diverse zone geografiche, sebbene evidentemente non divise fra di loro da un chiaro confine, e potrebbe essere perfino interpretata come indicatore di diverse scelte culturali (sud-nord): ci riferiamo ai patriarchi di Aquileia⁸⁹ e ai vescovi di Trento. A proposito delle forme diplomatiche presso questi ultimi Daniela Rando⁹⁰ parla appunto di

88. *Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII*, in *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Firenze, Olschki, 1944, p. 145-223, ripetuto in *La memoria delle Chiese*, p. 131-179. Importante è soprattutto, nei privilegi, la combinazione della sigillatura del vescovo con la sottoscrizione notarile: p. 145 n° 27 (1288), p. 150-151 n° 38-39 (1213), cfr. p. 154-155, 160-161, 169, 172 (citazioni dalla riedizione).

89. REINHARD HÄRTEL, *Notariat und Romanisierung. Das Urkundenwesen in Venetien und Istrien im Rahmen der politischen und der Kulturgeschichte (11.-13. Jahrhundert)*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia 1986*, II, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1989 (Papers i documents, 7,2), p. 879-926, ripubblicato con qualche variazione anche sotto il titolo: *Die Kultur des mittelalterlichen Friaul zwischen Veneto und Österreich*, in *Cultura in Friuli. Atti del convegno internazionale di studi in omaggio a Giuseppe Marchetti (1902-1966)*, a cura di GIAN CARLO MENIS, I, Udine, Società filologica friulana, 1988, p. 49-86; ID., *Wolfger und das Schriftwesen in Oberitalien in Wolfger von Erla, Bischof von Passau (1191-1204) und Patriarch von Aquileja (1204-1218), als Kirchenfürst und Literaturmäzen*, a cura di EGON BOSCHOF-FRITZ PETER KNAPP, Heidelberg, Winter, 1994 (Germanische Bibliothek, n. s., s. 3,20), p. 139-194; ID., *Metropolit - Suffraganbischöfe - Kapitel. Die Urkunden im Umfeld der Patriarchen von Aquileia*, in *Diplomatik der Bischofsurkunde*, p. 65-83; con sguardi comparativi alla produzione documentaria di altri vescovi dell'Italia settentrionale.

90. *Il « Quaternus rogacionum » del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di DANIELA RANDO-MONICA MOTTER, Bologna, Il Mulino, 1997 (Storia del Trentino, s. 2: Fonti e testi, 1), p. 17-19; il brano citato è a p. 19. Va tuttavia rilevato che gli esempi

«una varietà enorme di esiti . . . in perenne tensione fra i due poli, cancelleresco e notarile». Quello che nel nostro contesto emerge come risultato piú importante è il fatto che dall'inizio del Duecento in poi, per quanto riguarda i mezzi d'autenticazione, esistono esempi, benché non tanto frequenti, della compresenza del sigillo del vescovo e della firma del notaio rogatario.

Con queste premesse guardiamo ancora una volta a quella parte della documentazione vescovile che è costituita dagli atti di laurea; è relativamente piccola e ovviamente limitata alle sole diocesi in cui era attivo uno *studium generale*. Giova rilevare che, anche se disponiamo di numerose informazioni su singoli esami di licenza o di dottorato effettuati nelle Università italiane del basso Medioevo, i documenti originali (in senso diplomatico) che risalgono a quell'epoca sono di grande rarità.⁹¹ Rinunciamo tuttavia al tentativo di darne un elenco; ci limitiamo invece – oltre alla menzione di alcuni esempi bolognesi ⁹² – alla citazione di

pubblicati di atti vescovili muniti del sigillo presentano l'autore esclusivamente in terza persona (p. 321-324 n^o 3-4, 6, con fotografie a p. 20 e 331).

91. Piú frequenti invece appaiono esempi della prima Etá moderna; cfr. ora la silloge *Diplomi di laurea all'Università di Padova (1504-1806)*, a cura di GIOVANNA BALDISSIN MOLLI-LUCIANA SITRAN REA-EMILIA VERONESE CESERACCIU, Padova, Università degli Studi, 1998.

92. Quattro ne pubblica dagli originali SORBELLI in *«Liber secretus»*, II, p. CXXXV-CXXXVII e p. CLVI-CLXII n^o 1-3; cfr. la caratterizzazione del tipo ivi, p. CXXXIII-CXXXV. Sono atti degli anni 1448, 1467, 1417 e 1472, tutti stilati nella solita forma di strumento notarile e autenticati dalla firma del notaio rogatario, ma, sebbene siano tratti dagli originali, il curatore non accenna mai all'esistenza del sigillo, che tuttavia è annunciato nella *corroboratio*: «novellus doctor rogavit per me . . . notarium infrascriptum fieri publicum instrumentum, quod prefatus locumtenens iussit sigilli dicti domini archidiaconi appensione muniri» (secondo il testo piú antico). Vedi anche nota 82. I testi di due privilegi del 1369 e del 1377, sempre originali, si trovano in CELESTINO PIANA, *Nuove ricerche su le Università di Bologna e di Parma*, Quaracchi, typ. collegii S. Bonaventurae, 1966 (Spicilegium Bonaventurianum, 2), p. 103-108 n^o 106-107, omettendo però una parte delle formule (per un testo integrale si veda a p. 82-88 n^o 95); il secondo di essi possiede ancora il «sigillo grande pendente», probabilmente dell'arcidiacono Filippo Carafa poiché è l'autore dell'atto (nel testo se ne parla in terza persona). In forma abbreviata sono pubblicati anche altri tre diplomi, del 1387, 1415 e 1416: Ib., *Nuovi documenti sull'Università di Bologna e sul Collegio di Spagna*, II, Bologna, Real Colegio de España, 1976 (Studia Albornotiana, 26,2), p. 928-933 n^o 2338-2340. Questo materiale viene integrato da un testo completo del 1411: CARLO RIDOLFI, *Il diploma di dottorato di Domenico di Bartolo da S. Gimignano*, «Miscellanea storica della Valdelsa», 2 (1894), p. 33-38 («il sigillo . . . fu strappato», ma è riprodotto il *signum tabellionis*). Inoltre le foto-

soli documenti padovani sino alla fine del Quattrocento.⁹³

Di essi fanno parte, dopo il menzionato primo diploma del 1281, già due dei piú antichi atti nella raccolta del Gloria, degli anni 1295 e 1348.⁹⁴ Poi troviamo, nel 1365, la licenza in diritto civile ottenuta da Roberto Collalto, figlio del fu Schenella conte di Treviso.⁹⁵ Ad altre discipline ci portano invece due atti di dottorato del 18 giugno 1374 e del 31 marzo 1470 editi di recente, il titolo essendo conferito rispettivamente in medicina e in *artibus*;⁹⁶ a questi si aggiungono, ancora riguardanti la medicina, un terzo del 2 gennaio 1455, che è la *littera testimonialis* di una laurea già ottenuta il 23 agosto 1430,⁹⁷ e un quarto del 3 marzo 1473.⁹⁸ Ritornando infine al settore della giurisprudenza, occorre rinviare ai privilegi di Pietro e di Filippino Emigli, il primo del 29 settembre 1409 attestante il titolo in diritto canonico, il secondo invece del 26 giugno 1451 con quello in diritto romano.⁹⁹ Accenniamo poi ai documenti di Peter Neithart e di Jo-

grafie di sei originali bolognesi, appartenenti agli anni 1480-1583 e ornati da miniature, illustrano il saggio di LORENZO PAOLINI, *La laurea medievale*, in *L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di OVIDIO CAPITANI, [Milano], Silvana, 1987, p. 133-155.

93. Non tralasciando però il rinvio al bel documento pubblicato da D[OMENICO] MAFFEI, *Un privilegio dottorale perugino del 1377*, in *Satura Roberto Feenstra sexagesimum quintum annum aetatis complenti ab alumnis, collegis, amicis oblata*, a cura di J[OHAN] A. ANKUM-J[OHANNES] E. SPRUIT-F[ELIX] B.J. WUBBE, Fribourg, Éditions universitaires, 1985, p. 437-444 = DOMENICO MAFFEI, *Studi di storia delle Università e della letteratura giuridica*, Goldbach, Keip, 1995 (Bibliotheca eruditorum, 1), p. 159-166 (e p. 535).

94. Vedi nota 76.

95. PIER ANGELO PASSOLUNGI, *La licenza in diritto civile di Roberto Collalto (1365)*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 21 (1988), p. 147-151, con fotografia prima di p. 153. Il curatore non indica se si è conservato o meno il sigillo.

96. GALLO, *Il dottorato di Gabriele Dondi*, con fotografia dopo p. 148 (sono rimasti i quattro fori applicati nella pergamena per fissare il sigillo); LORENZ BÖNINGER, *Il privilegio dottorale in artibus liberalibus di Girolamo Polcastro (1470)*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 28 (1995), p. 177-181, con facsimile dopo p. 180 (il sigillo manca).

97. GIAN MARIA VARANINI-DANIELA ZUMIANI, *Ricerche su Gerardo Boldieri di Verona (1405c.-1485), docente di medicina a Padova*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 26-27 (1993-94), p. 49-147, a p. 117-119 n° 1.

98. PRIMO GRIGUOLO, *I diplomi di laurea in arti (1470) e in medicina (1473) di Giovanni Urri da Cipro*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 30 (1997), p. 209-217, a p. 215-217; le due tavole che corredano l'articolo permettono il confronto visivo tra il documento padovano e uno ferrarese del 1470.

99. GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, *I bresciani Emigli laureati a Padova nel '400*, «Qua-

hannes Hinderbach, laureati rispettivamente in diritto civile il 3 agosto 1437 e in diritto canonico il 14 gennaio 1452¹⁰⁰ – lo Hinderbach, il futuro vescovo di Trento,¹⁰¹ fu onorato perfino dalla presenza del re Federico III, allora in viaggio alla volta di Roma per farsi incoronare imperatore.

Il materiale padovano finora pubblicato offre anche l'occasione per una risposta provvisoria alla questione delle formule e della commistione di tipi documentari. Ciò facendo è opportuno prendere in ulteriore considerazione, per i caratteri intrinseci ed il formulario, i testi conservati soltanto in copia, sempre limitandoci a quelli editi e al periodo sino alla fine del secolo XV,¹⁰² ma tutto

dermi per la storia dell'Università di Padova», 8 (1975), p. 73-91, ivi p. 84-86, 86-88 n° 1-2; cfr. le informazioni tratte dai registri notarili: *Acta graduum 1406-1434*, p. 13-14 n° 50-51, e *Acta graduum 1451-1460*, p. 19-20 n° 44. L'autrice non accenna a eventuali sigilli. Peraltro menziona cinque altri documenti originali di lauree giuridiche padovane, riferentisi a membri della famiglia e conservati a Brescia (p. 75-83); anch'essi meriterebbero senz'altro la pubblicazione.

100. AGOSTINO SOTTILI, *Lauree padovane (1451-1470) e pavese (1450-1475)*, «Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche», 4 (1997), p. 167-194, a p. 190-192 (con fotografie della pergamena e del sigillo); VICTOR VON HOFMANN-WELLENHOF, *Leben und Schriften des Doctor Johannes Hinderbach, Bischofs von Trient (1465-1496)*, «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», s. 3, 37 (1893), p. 203-262, a p. 259-262 n° 2. Anche qui giova il confronto con la secca registrazione delle minute, delle quali sono riportati gli elementi essenziali in *Acta graduum 1435-1450*, p. 47 n° 1209, e *Acta graduum 1451-1460*, p. 43-44 n° 103.

101. Sulla sua vita: MARIAROSA CORTESI, *Il vescovo umanista Johannes Hinderbach e la cultura umanistica a Trento*, in *Bernardo Clesio e il suo tempo*, a cura di PAOLO PRODI, II, [Roma], Bulzoni, 1988 (Biblioteca del Cinquecento, 39,2), p. 477-502. Cfr. il volume di studi dedicati alle sue attività di intellettuale e al governo della sua Chiesa: *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Medioevo e umanesimo*, a cura di IGINIO ROGGER-MARCO BELLABARBA, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1992 (Istituto di scienze religiose in Trento, series maior, 3).

102. IACOBUS PHILIPPUS TOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, Utini, tip. Schiratti, 1654 = rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1986 (Athenaeum, 33), p. 177-178, 173-176: 4 aprile 1397, 8 agosto 1401, cfr. GLORIA, *Monumenti (1318-1405)*, II, p. 314 n° 1971 e p. 388-389 n° 2166; ANDREA GLORIA, *Diploma di Francesco Brazolo e cenni intorno alla sua famiglia*, per nozze Favaro-Turazza, Padova, tip. Alla Minerva, 1875, p. 21-24 n° 2; 5 giugno 1401, cfr. GLORIA, *Monumenti (1318-1405)*, II, p. 384 n° 2156 e p. 391 n° 2172 (dalla registrazione notarile); IOHANNES FIJALEK, *Polonia apud Italos scholastica. Saeculum XV*, I, Cracoviae, Universitas Jagellonica, 1900, p. 23-26: 22 febbraio 1405; AGOSTINO SOTTILI, recensione a FRANÇOIS DUPUIGRENET DESROUSSILLES, *L'Università di Padova dal 1405 al concilio di Trento*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di GIROLAMO ARNALDI-MANLIO PASTORE STOCCHI, III,2, Vicenza, Pozza, 1982: «Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen», II

sommato è possibile esaminare soltanto una ventina di documenti, compresi nell'arco di tempo dal 1281 al 1473. Cominciamo con un caso eccezionale. Un solo atto di quelli disponibili è redatto come semplice lettera del vicario generale, che attesta l'ottenuta licenza «in iure civili» grazie alla «privata examinatio». Questo testo è contenuto nel già menzionato breve formulario del primo Trecento, proveniente dalla curia vescovile padovana.¹⁰³

Tutti gli altri documenti, fino al Quattrocento inoltrato, sono stesi nella forma del *publicum instrumentum*, autenticato dalla sottoscrizione del notaio rogatario. Abbiamo già presentato i due esempi piú antichi, e anche in quelli successivi – con la sola eccezione di quello del 1281 – di regola l'autore è nominato in prima persona. Questi può essere o lo stesso vescovo (1281, 1348, 1374, 1452, 1455), se non l'amministratore della sede, Stefano da Carrara (1397, 1401), oppure il vicario generale (1365, 1405, 1409, 1436,¹⁰⁴ 1437, 1465, 1470), talvolta anche un altro incaricato dal vescovo (1451, 1473) o un rappresentante del capitolo (1295). All'inizio del testo vero e proprio («contesto») è quasi sempre posta un'*arenga*,¹⁰⁵ quella usata per Polidoro Foscari appare peraltro già nel 1295, nel 1409 e ancora nel 1473, sebbene con variazioni del testo anche non lievi. I notai pubblici rogatari segnalano talvolta, ma non sempre, la loro funzione nell'amministrazione vescovile: «officialis episcopalis curie Paduane», «suprascripti domini episcopi Paduani familiaris et scriba», «officialis camere prefati domini episcopi et episcopatus Paduani», «cancellarius et officialis suprascripti ... episcopi Paduani»,¹⁰⁶ «praelibati domini mei ... episcopi Paduani commensalis ac vicecancellarius» (1295, 1365, 1374, 1409, 1452).

Pare che poco dopo la metà del secolo XV cambino sia la denominazione del documento sia il tipo di autenticazione. Nel perio-

(1987), p. 37-39: 23 aprile 1465. L'edizione degli ultimi due testi è tratta direttamente dalle imbreviature notarili, cioè dalla stessa fonte a cui attingono anche i rispettivi registri: GLORIA, *Monumenti (1318-1405)*, II, p. 431 n° 2276, e *Acta graduum 1461-1470*, p. 160-161 n° 416.

103. Vedi nota 84.

104. *Infra*, n° 6.

105. Un'eccezione significativa presenta l'atto del 1365, che attesta soltanto il conferimento della licenza.

106. Gli stessi titoli appaiono *infra*, n° 6.

do anteriore la forma solita della *corroboratio* aveva annunciato: «presentes litteras et instrumentum publicum per infrascriptum notarium scribi et publicari mandavimus nostrique vicariatus sigilli appensione muniri», «has presentes literas sive privilegium et publicum instrumentum per notarium infrascriptum fieri et scribi mandavimus nostrique pontificatus sigilli appensione muniri», «presentes literas in forma publici instrumenti per Cortisiam¹⁰⁷ notarium infrascriptum et suos colegas infrascriptos fieri et scribi mandavimus nostrique vicariatus sigilli appensione muniri», «has patentes litteras in forma publici instrumenti fieri mandavimus prefatique . . . episcopi pontificalis sui appensione sigilli communiti» (1365, 1374, 1405, 1451). Invece nel 1455 la formula si presenta diversa: «has nostras testimoniales litteras fieri nostrique pontificalis iussimus appensione sigilli communiti», vuol dire che mancano due elementi, cioè l'accenno all'«instrumentum publicum» e la menzione del notaio; tuttavia questo diploma è corredato della sottoscrizione notarile, ma si tratta dell'attestato di una laurea conseguita già nel 1430. In un primo periodo osserviamo ancora qualche oscillazione, in quanto l'esempio successivo, quello del 1465, annuncia «has nostras patentes litteras in forma publici instrumenti», mentre il notaio, nella sua firma, rinuncia a rivelare la qualità di notaio pubblico e si contenta di chiamarsi «vices gerens domini Francisci cancellarii prefati domini episcopi Paduani». Più tardi l'uso appare di nuovo stabilito: gli esempi posteriori¹⁰⁸ si distinguono già graficamente dal tipo vigente in precedenza, in quanto la sottoscrizione, assai breve, che l'«episcopi Patavini cancellarius» vi appone, trova posto nel margine inferiore all'angolo destro della pergamena, cioè al luogo delle classiche note di cancelleria nei documenti imperiali e papali. E in perfetta corrispondenza con questa scelta la formula della *corroboratio* si riferisce soltanto a «has nostras patentes litteras» o «presentes litteras» (1470, 1473).

Se guardiamo bene il materiale padovano sinora edito, si evince

107. Ed.: «cortisiam notarii infrascripti».

108. Si veda pure il documento del 1488 con gli stessi caratteri, la cui fotografia è pubblicata dal Bascapé (nota 80).

che la pergamena dell'atto di dottorato, che Polidoro Foscari poté conservare tra le sue carte, è degna di qualche attenzione, anzi il diploma merita di essere portato alla pubblica conoscenza: non solo per l'importanza che esso ebbe nella carriera di questo uomo di Chiesa, ma anche perché è un buon esempio originale di una tipologia documentaria scarsamente conservata.¹⁰⁹

DIETER GIRGENSOHN

APPENDICE

I

Guido Memo, vescovo di Verona, conferisce a Polidoro di Francesco Foscari la prima tonsura clericale.

Verona, 1422 maggio 20

Strumento notarile (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. [1].

IN Christi nomine, amen. Noverint universi et singuli presens instrumentum publicum inspecturi qualiter de anno dominice nativitatis millesimo quadringentesimo vigesimo secundo, indictione quintadecima, die mercurii vigesimo mensis maii, Verone in audientia nova episcopalis pallacii, presentibus reverendo patre domino fratre Helya de Verona episcopo Suelensi ordinis Minorum, suffraganeo infrascripti domini episcopi Verone, venerabili utriusque iuris professore domino Antonio de Malaspinis, canonico Veronensi ac in spiritualibus generali vicario domini episcopi infrascripti, et presbytero Petro de Guarientis de Verona, rectore ecclesie Sancti Mathei cum Cortinis Verone, testibus ad premissa convocatis specialit[er] et rogatis, reverendus in Christo pater et dominus dominus Guido Memo, episcopus Veronensis et comes, dilectum sibi in Christo filium Polidorium, natum egregii et famosi viri domini Francisci Fo-

109. Donato Gallo si è voluto addossare l'onere della revisione linguistica di questo testo, favorendomi anche utilissimi suggerimenti per la migliore esposizione di alcuni aspetti; per tutto ciò vanno a lui i miei più vivi e sinceri ringraziamenti.

scari de Venetiis, per litteras dimissorias reverendi patris et domini domini Marci, Dei gratia episcopi Castellani, datas Venetiis die sextodecimo mensis instantis, ut ad primam clericalem tonsuram posset promovere eundem Polidorium, maiorem infante, litteratum, solutum et de legitimo matrimonio procreatum, coram se flexis genibus astantem et humiliter supplicantem ad primam clericalem tonsuram assumi, cum orationibus et psalmis consuetis, per vestitam cottam ordinando et comam capitis tonsorando, ad titulum patrimonii sui de gratia speciali clericali karattere insignivit, aggregans ipsum, prout ab eo suppliciter postulabat, et deputans consortio clericorum, iuxta ritum et traditionem sancte Romane ecclesie servari in huiusmodi consuetam, mandans idem dominus episcopus et rogans dictus Polidorius me Vincentium, notarium et eius cancellarium infrascriptum, de predictis omnibus et singulis publicum debere conficere instrumentum in fidem et testimonium omnium premissorum.

SN EGO Vincentius, natus quondam nobilis viri domini Albertini de Monetariis de Mediolano, publicus imperiali auctoritate notarius ac prefati domini episcopi cancellarius, predictis omnibus, dum sic agerentur, una cum predictis testibus interfui et ea, ut supra scribere rogatus, scripsi et in robur ac testimonium premissorum signum meum apposui consuetum.

2

Polidoro di Francesco Foscari incarica otto procuratori di prendere possesso dei canonici a Cividale del Friuli e a Udine, conferitigli da Martino V con data 26 gennaio 1418.

Udine, 1424 marzo 29

Strumento notarile (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc.1 f. 2 (A). La sottoscrizione notarile, sicuramente assieme al signum notarii, è scritta da mano diversa da quella del testo. La stessa ha anche apposto una nota sul verso: Mandatum domini Polidori Fochari (!). Nel margine superiore a destra esistono due buchi nella pergamena.

In Christi nomine, amen. Anno nativitat[is] eiusdem millesimo quadringentesimo vigesimo quarto, indicione secunda, di[e] mercuri[i] vigesimo nono mensis martii, hora sexta vel circa. Actum Utini Aquilegensis diocesis in domibus habitatio[nis] mag[ni]fici et generosi viri domini Francisci Foscari, pro excelso ducali dominio Venetiarum patrie Foriulii locumten<en>tis, presentibus venerabili et egregio decretorum doctore

domino Nicolao de Portuuarii^(a) decano Aquilegensi et spectabili ac generoso viro domino Paulo filio dicti domini Francisci Foscari et eximiis artium et medicine doctoribus magistro Leonardo de Gaspardis de Portuuarii et magistro Baptista de Fontanellis, Utini habitantibus, testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis. Ibiq̄ue coram venerabili et egregio viro domino Philippo de Fontanellis in decretis licentiatō, archidiacono et canonico Aquilegensi, tanquam executore unico a sede apostolica specialiter deputato gratie per sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum dominum Martinum divina providentia papam quintum, facte domino Pollidoro filio predicti domini Francisci Foscari, clerico Castellane diocesis, de uno in Sancte Marie Civitatisaustrie et alio in Beate Marie Utinensi Aquilegensi diocesis ecclesiis canonicatibus sub expectatione prebendarum, predictus dominus Pollidorus, minor quatuordecim annis sed maior infante, omnibus modo, via, iure, forma, causa et tenore quibus melius scivit et efficacius potuit, tam de iure quam de consuetudine, prefato domino executore ad omnia et singula infrascripta autorizante et suam, imo verius apostolicam auctoritatem et decretum interponente, fecit, constituit, creavit et sollenniter ordinavit suos veros et certos nuncios, missos, actores, factores, negotiorum suorum gestores et legitimos ac indubitatos procuratores venerabiles et discretos viros dominum Anthonium Andree de Civitateaustria, dominum Iohannem de Capellinis de Mediolano Civitatisenses et dominum Nicolaum quondam Iohannis de Utino Utinensem canonicos et generosum virum dominum Franciscum quondam domini Federici de Savorgnano et egregium artium et medicine doctorem magistrum Nicolaum de Gavionibus de Coneglano, in Civitateaustria habitantem, ac honorabiles et circumspectos viros ser Simonem quondam ser Iohannis Tonii de Civitateaustrie, ser Zanitellum quondam Cordevadi et ser Nicolaum Filitini, hos duos notarios de Utino, omnes vero predictos absentes tanquam presentes et quemlibet ipsorum in solidum, ita tamen quod occupantis conditio potior non existat, sed quod unus ipsorum incepit alter prosequi valeat, mediare et finire: specialiter et expresse ad prosequendum et continuandum gratiam apostolicam, eidem domino constituenti per prefatum dominum nostrum papam datam sub VII^o kl. februarii pontificatus sui anno primo, de canonicatibus sub expectationibus prebendarum Civitatisensis et Utinensis dicte diocesis Aquilegensi ecclesiarum, prout in litteris apostolicis super dicta gratia confectis plenius continetur, factam; litterasque prefatas et processum inde secutum et sequendum omnibus et singulis, quorum interest vel intererit aut interesse poterit, intimandum, insinuandum, notificandum et publi-

(a) *così A*

candum, prout dictis procuratoribus suis visum fuerit expedire; necnon dictos canonicatus et prebendas vacantes vel successive vacaturos, sub dicta gratia dicti domini constituentis cadentes, nomine ipsius domini constituentis et pro eo acceptandum cum protestationibus et clausulis consuetis; de huiusmodi quoque canonicatibus et prebendis, in dictis ecclesiis, ut premittitur, acceptatis, nomine quo supra a quibuscunque executoribus vel subexecutoribus et aliis, quorum interest vel intererit, provideri petendum; ac^(b) ipsos executores et subexecutores vel eorum alterum, ut ad executionem dictarum litterarum apostolicarum et processuum inde subsecutorum et subsequendorum procedant seu procedat processusque faciant seu faciat ac sententias et penas fulminent seu fulminet iuxta traditam seu directam eis a sede apostolica formam et tenorem; possessionemque et tenutam corporalem et realem dictarum prebendarum iuriumque et pertinentiarum, fructuum, bonorum et obventionum omnium earundem inrandum, adipiscendum, retinendum et habendum cum solennitatibus debitis et consuetis; et ad iurandum in animam ipsius domini constituentis de observandis statutis et consuetudinibus ipsarum ecclesiarum ratione dictorum canonicatum et prebendarum; fructusque, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta sibi ratione et ex causa canonicatum et prebendarum huiusmodi a quibuscunque hominibus et personis, tam ecclesiasticis quam mundanis, petendum, exigendum, recipiendum, levandum^(c) et colligendum; de receptis quoque quietandum et pactum de ulterius aliquid non petendo in perpetuum faciendum; et si necesse fuerit, super premissis omnibus et singulis seu eorum aliquo coram quocunque iudice competenti, tam ecclesiastico quam seculari, ordinario vel extraordinario, delegato vel subdelegato, dato vel dando, deputato vel deputando comparendum, agendum, petendum, defendendum; libellum seu libellos et quascunque petitiones sive postas dandum, producendum, porrigendum et recipiendum darique, produci, porrigi et recipi videndum, excipiendum, replicandum, triplicandum et quadruplicandum; litem seu lites contestandum et contestari petendum; de calumnia evitanda et veritate dicenda cum omnibus et singulis suis capitulis et clausulis, in et sub calumnie iuramento contentis, iurandum et iurare videndum et quodlibet aliud licitum et honestum iuramentum in animam ipsius domini constituentis prestandum et ex adverso prestari videndum, ponendum et articulandum ponique et articulari videndum; contra articulos partis adverse dicendum et exequendum, in quantum articuli, et eisdem, in quantum positiones existant et esse censeantur, responden-

(b) *il brano ac ipsos executores - tenorem non si inserisce bene nella costruzione grammaticale scelta* (c) *le su rasura A*

dum et suis responderi petendum; testes, litteras, instrumenta et quecumque alia probationum genera producendum et productis et producendis ex adverso contradicendum, contra personas testium et eorum dicta ac depositiones excipiendum, crimina et defectus opponendum, suspectos dandum causamque suspicionis sollempniter allegandum; in loca, iudices et notarios concordandum et declarandum et declarari videndum, contra declarationes adverse partis dicendum et excipiendum; absolutionis beneficium simpliciter et ad cautelam ac restitutionem in integrum impetrandum et obtinendum; quascunque litteras gratiam seu iusticiam continentes in quibuscunque curiis impetrandum et obtinendum; concludendum et renunciandum concludique et renunciari petendum, huiusmodi quoque conclusionem, totiens quotiens fuerit opportunum, revocandum et revocari petendum; sententiam seu sententias tam interlocutorias quam diffinitivas ferri petendum et audiendum et ab ea vel eis et quolibet alio gravamine illato vel inferendo provocandum et appellandum, apostolos petendum et recipiendum, appellationes insinuandum, notificandum et intimandum causamque seu causas appellationis vel appellationum usque ad finem prosequendum; expensas et interesse taxandum et taxari petendum et super eis iurandum; unum vel plures procuratores loco sui et cuiuslibet ipsorum substituendum, qui similem in premissis habeant potestatem, huiusmodi tamen mandato in suo robore permanente, ac substitutum seu substitutos huiusmodi revocandum et onus procuratoris huiusmodi in se reassumendum, totiens quotiens eis seu alicui vel aliquibus eorum visum fuerit expedire, etiam si que sint que mandatum exigent magis speciale; et generaliter ad omnia alia et singula faciendum, gerendum, procurandum et exercendum tam in iudicio quam extra que quilibet boni, veri et legitimi procuratores facere, gerere et exercere possunt seu que merita causarum exigunt et requirunt, etiam si maiora forent expressis et talia que mandatum exigent speciale, et que dictus dominus constituens facere, gerere et exercere posset, si ipsis omnibus et singulis personaliter interesset; dans et concedens predictus dominus constituens suprascriptis procuratoribus suis et eorum cuilibet in solidum ac substituendo et substituendis ab eis et eorum quolibet coniunctim vel divisim in premissis omnibus et singulis ac dependentibus, incidentibus, emergentibus et connexis plenum, liberum et generale mandatum ac etiam speciale, ubi exigitur speciale, cum plena, libera et generali ac etiam speciali administratione et potestate necnon promittens michi notario infrascripto, tanquam publice persone legitime stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum, quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum, se firmum, ratum et gratum perpetuo habere et tenere omne id totum et quicquid per dictos suos procuratores et

quemlibet ipsorum necnon substituendum seu substituendos ab eis et eorum quolibet in premissis omnibus et singulis ac dependentibus et connexis et circa predicta ac quodlibet predictorum actum, factum, gestum et procuratum fuerit tam in perdendo quam in lucrando et in nullo penitus contrafacere, dicere vel venire per se vel alium seu alios ratione aliqua, dolo, ingenio sive causa de iure vel de facto sub expressa ypotheca et obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum. Et volens dictus dominus constituens prefatos suos procuratores constitutos et quemlibet ipsorum ac substituendum et substituendos ab eis et eorum quolibet ab omni satisfactionis onere relevare ac ipsos et ipsorum quemlibet ex nunc relevans, promisit michi notario infrascripto, tanquam publice persone legitime stipulanti et recipienti ut supra, de iudicio sisti et iudicatum solvi in omnibus et singulis capitulis et clausulis presentis mandati sub ypotheca et obligatione predictis, protestansque etiam idem dominus constituens quod per quemcunque actum seu quamcunque comparitionem, quem vel quam ipsum dominum constituentem in premissis seu aliquo premissorum ubicunque facere contigerit, non intendit propterea dictos suos procuratores aut eorum aliquem in aliquo revocare nisi de revocatione huiusmodi specialem et expressam fecerit mentionem. Super quibus omnibus et singulis idem dominus constituens petiit sibi a me notario publico infrascripto unum et plura publicum et publica fieri instrumentum seu instrumenta.

SN Et^(d) ego Petrusbonus quondam ser Veritatis de Ioseppis de Verona, Utini habitans, publicus imperiali auctoritate notarius, suprascriptorum procuratorum constitutioni, potestatis concessioni, de ratihabitione promissioni, auctoritatis et decreti interpositioni, bonorum obligationi omnibusque aliis et singulis suprascriptis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audi vi ac in notam propriam recepi, aliis vero negotiis occupatus per alium fidelem hic scribi feci. Et quia facta diligenti collatione presens instrumentum cum dicta nota mea concordare inveni, ideo ipsum publicum instrumentum in hanc publicam formam, rogatus et requisitus^(e), redeggi, me manu propria subscribendo meisque signo et nomine consuetis roborando in fidem et testimonium premissorum omnium et singulorum.

(d) *la sottoscrizione è aggiunta da altra mano A* (e) *quisi su rasura A*

Eugenio IV concede a Polidoro Foscari, primicerio di S. Marco di Venezia, una pensione annua di 100 ducati sulle rendite dell'abbazia di S. Giorgio Maggiore di Venezia per tre anni.

Roma, 1431 luglio 8

Originale (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 6 (A). Sotto la plica a sinistra: Iul. e Gratis de mandato domini nostri pape ad relationem domini regentis, e sotto R. Cossel; sulla plica a destra: B. de Urbino; sul verso: R grande con An fra le aste inferiori, e al margine inferiore, capovolto: M. Pinardi vicino alla metà della pergamena, P. de Regio a sinistra. La bolla manca.

Eugenius episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus .. archiepiscopo Corphiensi et .. Parentino ac .. Torcellano episcopis salutem et apostolicam benedictionem. Nobilitas generis, vite ac | morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus dilectus filius Polidorus Foscari, primicerius ecclesie Sancti Marci de Venetiis Castellane diocesis, apud nos fidedigno | comendatur testimonio, nos inducunt ut illa sibi favorabiliter concedamus que suis statui et commoditatibus fore conspicimus oportuna. Cum itaque monasterio Sancti Georgii Maioris | de Venetiis ordinis sancti Benedicti predicte^(a) diocesis, quod ante assumptionem nostram ad summi apostolatus apicem auctoritate apostolica obtinuimus in commendam, intendamus in brevi de persona | ydonea providere, nos, volentes dicto Polidoro, qui, ut accepimus, de nobili genere procreatus existit, pro statu tenendo decenti de alicuius subventionis auxilio providere gratiamque facere | spetialem, pensionem annuam centum ducatorum auri super fructibus, redditibus et proventibus ipsius monasterii usque ad triennium dumtaxat, a data nostrarum^(b) litterarum computandum, | per eum^(c) quem ipsi monasterio, ut prefertur, preficiendum duxerimus^(d) eiusque successores ipsius monasterii abbates dicto Polidoro vel procuratori suo, per eundem Polidorum constituto, | in festivitate Nativitatis domini nostri Yesu Christi annis singulis integre et absque diminutione^(e) ac onere^(f) quibusvis Venetiis persolvendam, motu proprio, non ad ipsius Polidori vel alterius | pro eo^(g) nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate auctoritate prefata^(h) tenore nostrarum litterarum reservavimus, constituimus et assi-

a su rasura A (b) nostrarum litte su rasura A (c) eum quem su rasura, il cui resto di c. 1,5 cm è riempito da una linea orizzontale A (d) xerimus su rasura A (e) ne ac su rasura A (f) re su rasura A (g) segue una rasura di c. 3 cm, coperta da una linea orizzontale A (h) prefata - nostrarum su rasura A

gnavimus, decernentes proficiendum | abbatem et successores predictos ad solutionem centum ducatorum huiusmodi iuxta earundem reservationis⁽ⁱ⁾, constitutionis et assignationis formam existere efficaciter obligatos quodque | ille ex eis, qui pensionem prefatam in festivitate predicta vel saltem infra unius mensis eandem festivitatem immediate sequentis spatium, impedimento cessante canonico, solvere dif|ferret seu negligeret^(j), excommunicationis sententiam, a qua, nisi prius de huiusmodi pensione tunc debita dictis^(k) Polidoro vel^(l) procuratori integre satisfactum extitisset^(m), preterquam | in mortis articulo constitutus, absolvi non posset, incurreret⁽ⁿ⁾ eo ipso, non obstantibus constitutionibus apostolicis necnon statutis et consuetudinibus monasterii et ordinis predictorum, | iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia vallatis^(o). Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus^(p) vos vel unus vestrum Polidoro vel procuratori suo eius nomi|ne faciatis auctoritate nostra pensionem eandem iuxta reservationis, constitutionis et assignationis predictarum continentiam per dictum triennium effectualiter persolvi pariter et assignari | et nichilominus illum ex abbate et^(q) successoribus predictis quem vel quos vobis constiterit huiusmodi sententias incurrisse, et pro parte dicti Polidori fueritis | requisiti vel aliquis vestrum fuerit requisitus, tandiu^(r) dominicis et aliis festivis diebus in ecclesiis et capellis, dum inibi populi multitudo convenerit ad divina, aliisque locis singulis, de quibus vobis videbitur, excommunicatos publice nuntietis et ab aliis nuntiari faciatis ac omnibus arcius^(s) evitari, donec Polidoro vel procuratori predictis de pensione huiusmodi | tunc debita integre fuerit satisfactum ipsique excommunicati meruerint ab huiusmodi excommunicationis sententia absolutionis beneficium obtinere – non obstantibus omnibus supra|dictis, seu si abbati ac^(t) successoribus suis prefatis vel quibusvis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum quod interdicti, suspendi vel excommunicari | non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem –, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione | postposita, compescendo. Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo tricesimo primo, VIII id. iulii, | pontificatus nostri anno primo.

(i) reservation *su rasura A* (j) igeret *su rasura A* (k) *su rasura A* (l) *segue una rasura di c. 1 cm, riempita come sopra, A* (m) *tisset su rasura A* (n) *ur su rasura A* (o) *vall su rasura A* (p) *quatinus – Polidoro su rasura A* (q) *et successoribus su rasura, che si protrae oltre per uno spazio di c. 5 cm, riempito come sopra, A* (r) *segue una rasura di c. 2 cm A* (s) *corretto da arcius A* (t) *ac suis su rasura, che si protrae oltre per ca. 2,5 cm, riempita come sopra, A*

Eugenio IV nomina Polidoro Foschari, studente a Padova, protonotario della sede apostolica.

Roma, 1431 agosto 22

Originale (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 7. Sotto la plica a sinistra: Au. e Gratis de mandato domini nostri pape, R. Cossel; a destra: Cincius; sulla plica a destra: Gratis de mandato domini nostri pape, e sotto: C. de Thomacellis; sul verso (con R stragrande): R(egistra)ta per me A. de Luschi de mandato domini nostri pape. La bolla manca.

EUGENIUS episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio magistro Polidoro Foschari, primicerio ecclesie Sancti Marci de Veneciis Castellane diocesis, | notario nostro, salutem et apostolicam benedictionem. Pii Patris altissimi, qui prout vult dispensat singulis, eciam plus quam merita et vota requirunt, munera graciaram, vices, licet immeriti, gerentes in | terris, interdum honoribus minores efferimus, ut fiant in observancia mandatorum eorum humeri fortiores. Cum itaque, sicut accepimus, tu, qui, ut asseritur, Padue studes in iure cano|nico, nobilitate generis, litterarum sciencia et virtutum decoreris ornatibus ac nostris et Romane ecclesie obsequiis disponas insistere nosque alias gratum senciamus tue fame et | probitatis ac circumspectionis odorem, nos propterea, personam tuam grato prosequentes affectu ac intendentes eam pro meritis dignioris nominis titulo decorare, te | eciam consideratione dilecti filii nobilis viri Francisci Foschari ducis Veneciarum, cuius nepos existis, motu proprio, non ad tuam vel alterius pro te nobis super hoc | oblate petitionis instanciam, sed de nostra mera liberalitate in nostrum et sedis apostolice notarium cum honoribus et oneribus consuetis presentium tenore apostolica auctoritate recipimus | ac aliorum nostrorum et dicte sedis notariorum consortio aggregamus. Volumus autem quod, antequam insignia huiusmodi officii, honoris et dignitatis recipias, fidelitatis debite | iuxta formam quam venerabili fratri nostro .. episcopo Paduano sub bulla nostra mittimus interclusam prestes iuramentum, cui per alias nostras litteras mandavimus ut a te nostro et | Romane ecclesie nomine huiusmodi recipiat iuramentum et deinde tibi eadem auctoritate conferat insignia supradicta. Per hoc autem numero notariorum huiusmodi, | eciam si ad illum deventum sit alias, non intendimus derogare. Sic igitur de bono in melius studiis virtutum intendas ut in nostro conspectu ad maiora te constituas semper | meritorum studiis digniorem nosque proinde ad faciendum tibi maiorem honorem et graciaram invitetur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre receptionis, aggregatio|nis, voluntatis et inten-

cionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli | apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo tricesimo primo, XI kl. septembris, | pontificatus nostri anno primo.

5

Eugenio IV incarica il vescovo di Padova (Pietro Donà) a ricevere da Polidoro Foschari il giuramento debito per l'ufficio di notaio della sede apostolica.

Roma, 1431 agosto 22

Originale (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 8. Le annotazioni fatte nella cancelleria papale sono esattamente le stesse di n° 4. La bolla manca.

Eugenius episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri . . . episcopo Paduano salutem et apostolicam benedictionem. Cum | hodie dilectum filium magistrum Polidorum Foschari, primicerium ecclesie Sancti Marci de Veneciis Castellane diocesis, in nostrum | et sedis apostolice notarium receperimus et aliorum nostrorum et dicte sedis notariorum consorcio duxerimus aggregandum, fraternitati | tue per apostolica scripta committimus et mandamus quatinus ab eodem Polidoro nomine nostro et Romane ecclesie fidelitatis debite solitum recipias | iuramentum iuxta formam quam tibi sub bulla nostra mittimus interclusam et deinde, huiusmodi iuramento ut prefertur recepto, eidem Polidoro insignia honoris et dignitatis notariatus huiusmodi auctoritate nostra conferas, ut est moris. Formam autem iuramenti quod dictus | Polidorus prestabit nobis de verbo ad verbum per eius patentes litteras, suo sigillo signatas, per proprium nuntium quantotius | destinare procures. Dat. Rome apud Sanctum Pe[trum] anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo tricesimo primo, XI kl. septembris, | pontificatus nostri anno primo.

6

Antonio Zeno da Milano, vicario generale del vescovo di Padova Pietro Donà, conferisce a Polidoro di Franzo Foschari, protonotario della sede apostolica, la laurea in ambedue i diritti.

Padova, 1436 luglio 22

Strumento notarile (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 28 (A). La plica è tagliata; perciò è perduto anche il sigillo del vescovo di Padova.

Regesto: Acta graduum 1435-1450 p. 35-36 n° 1149; cfr. supra, nota 25.

(I)N CHRISTI nomine, amen. Universis et singulis has patentes litteras sive presens instrumentum publicum inspecturis ANTONIUS Zeno de Mediolano decretorum doctor, prepositus Sancte Trinitatis et canonicus cathedralis Papiensium ecclesiarum, reverendissimi in Christo patris et domini domini Petri Donato, Dei et apostolice sedis gratia episcopi Paduani almeque universitatis felicis studii Paduani cancellarii dignissimi, vicarius generalis, salutem in eo qui omnium est vera salus. Studiorum labor meretur ut his qui suis quasi a cunabulis vitam eorum scolasticis exhibere disciplinis debita virtutum premia tribuantur ac post palmam laboris emeriti doctoratus honore et dignitate magisterii decorentur, ut sic, digna et hilari remuneratione gaudentes, bene agendi posteris exemplum tribuant pariter et sequelam. Sane igitur excellentissimi viri et famosissimi utriusque iuris doctores domini Paulus de Castro, Prosdocimus de Comitibus, Paulus de Doctis de Padua, Iacobus de Zochis de Ferraria, Angelus de Periglis de Perusio et Ubertus de Trapolinis de Padua in presentia spectabilis viri et egregii utriusque iuris scholaris domini Francisci de Felitinis de Utino, honorabilis rectoris dominorum Ultramontanorum et Citramontanorum doctorum et scolarium iuris canonici et civilis universitatis predictae, iuxta laudabilem hactenus observatam in eo studio consuetudinem et formam litterarum apostolicarum studio Paduano concessarum coram nobis vicario antedicto, convocata propter hoc specialiter et congregata prefatorum dominorum Ultramontanorum et Citramontano-
<rum> rectoris doctorumque et scolarium iuris canonici et civilis studii prelibati universitate, presentibus etiam ibidem doctoribus, magistris et scolaribus liberalium artium et aliarum scientiarum ac prelatorum, nobilium et civium laudabili comitiva, reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Polidorum Foscari, apostolice sedis protonotarium dignissimum, quondam natum spectabilis et generosi viri domini Franzii^(a) Foscari de Venetiis, in utroque iure alias cum rigore examinis in eodem studio Paduano sollenniter licentiatum, qui in diversarum civitatum et potissime Padue studiis in utroque iure annis quampluribus laudabiliter studuit et ferventissime insudavit ac ultimo profecit ibidemque se moribus et scientia laudabilem exhibuit atque dignum ad recipiendum honores, qui iuste debentur insistentibus studio litterarum, honorabiliter presentaverunt, debita requirentes a nobis cum instantia ut ipsum reverendissimum dominum Polidorum, tanquam virum scientie expertissimum et omni probitate vigentem, ad subeundum in utroque iure eius examina quod publicum nuncupatur admitteremus. Nos equidem Antonius vicarius antedictus, premissis tanquam iustis et rationi consonis li-

(a) con inchiostro più scuro scritto da altra mano in uno spazio rimasto bianco A

benter et liberaliter annuentes, eundem reverendissimum dominum Polidorum per omnes utriusque iuris doctores sacri collegii dominorum iuristarum dicte universitatis, in studio ipso residentes, publice coram nobis in utroque iure examinari fecimus quam diligenter. Et quia in examine huiusmodi, legendo, repetendo et respondendo argumentis, questionibus, interrogationibus et oppositionibus sibi factis ac dubia queque clarius solvendo, adeo bene, quin imo laudabilissime, sufficientissime et excellentissime se habuit atque gessit quod ab omnibus et singulis utriusque iuris doctoribus collegii predicti ibi consistentibus unanimiter et concorditer, eorum nemine discrepante, illico approbatus fuit ac sufficientissimus canonista et optimus legista per eosdem reputatus dignusque in utroque iure gradu doctoratus et^(b) bonorum morum decor ipsius scientiam et litterarum peritia in ipso mores laudabiles decorabant, idcirco nos Antonius Zeno vicarius suprascriptus, pro tribunali sedentes, autoritate qua in hac parte fungimur et nobis tanquam vicario predicto competente, tam ex antiqua et approbata consuetudine studii prelibati quam vigore privilegiorum felicitis recordationis dominorum Urbani quarti et Clementis sexti summorum pontificum, prefatum reverendissimum dominum Polidorum Foscarum, examinatum coram nobis et approbatum ut premittitur, facto scrutinio, ut moris est, iudicium et testimonium tantorum virorum non immerito sequentes, optimum canonistam et sufficientissimum esse legistam declaravimus et continuo, ipsum ad doctoratus apicem promoventes, eum doctorem utriusque iuris et magistrum fecimus sollenniter et creavimus, tribuentes sibi in utroque iure nomen, honorem, titulum doctoratus et magistrerii dignitatem. Insuper eidem tanquam optime merito cathedram magistralem ascendendi et tam in canonica quam legali sapientia legendi, repetendi, disputandi, terminandi, glosandi, postillandi, interpretandi, docendi, scholas regendi, baccalarios constituendi et alia quecumque faciendi et exercendi Padue ac alias ubique locorum et terrarum que ad doctores utriusque iuris et magistros quomodolibet pertinere noscuntur insigniaque doctoratus in utroque iure a prenominais dominis doctoribus suis promotoribus petendi et recipiendi ac iisdem promotoribus insignia huiusmodi ipsi reverendissimo domino Polidoro impendendi plenam licentiam et liberam in Domino concessimus facultatem. Quibus quidem insigniis continuo per eum debite postulatis, idem reverendissimus dominus Polidorus in plena concione prefatorum dominorum rectoris, doctorum, scholarium et aliarum personarum publice coram nobis per suprascriptum dominum Prosdocimum in iure canonico et per

(b) et - decor i le lettere originarie furono ripassate con inchiostro più scuro A

antedictum dominum^(c) Angelum de Periglis in iure civili, suis propriis ac vice et nominibus prenominatorum dominorum Pauli de Castro, Pauli de Doctis, Iacobi de Zochis et Uberti de Trapolinis compromotorum suorum, mox investitus fuit sollenniter et insignitus: primo nanque librum clausum, deinde apertum ei contulerunt, aureo eius digitum anulo subaraverunt, doctorale suo capiti biretum imposuerunt, osculum pacis letanter ei prebuerunt, magistralem atque paternam benedictionem a Salvatore nostro eidem tribui suppliciter exoraverunt et demum ad sedendum inter doctores in signum adepti doctoratus possessionis eum honoranter collocaverunt. In quorum testimonium has patentes litteras in forma huius publici instrumenti fieri mandavimus pontificalisque dicti reverendissimi domini episcopi appensione sigilli muniri. Datum et actum Padue in medio ecclesie cathedralis anno a nativitate domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo trigesimo^(d) sexto, indictione quarta-decima, die dominico vicesimo secundo mensis iulii, presentibus magnificis et generosis viris dominis Iacobo Foscari, nato serenissimi principis domini domini Francisci Foscari, Dei gratia ducis Venetiarum etc., Ludovico Storlato potestate et Natale Donato capitaneo Padue, Marco Foscari, prefati domini ducis germano^(e), procuratore Sancti Marci, testibus ad hec habitis specialiter et rogatis et aliis in multitudine copiosa.

SN Et ego Henricus Luberti de Saxonia, habitator Padue in episcopali palatio, publicus imperiali auctoritate notarius prefatique reverendissimi domini episcopi cancellarius et officialis, premissis interfui eaque rogatus ac de mandato suprascripti domini vicarii fideliter scripsi et in publicam hanc formam redegì sub meis nomine et signo consuetis una cum dicti reverendissimi domini episcopi appensione sigilli in fidem et testimonium omnium et singulorum suprascriptorum.

7a

Eugenio IV conferisce la Chiesa vescovile di Bergamo a Polidoro (Foscari).

Bologna, 1437 settembre 27

Registrazione cancelleresca (cart.): AVat, Reg. Lat. 349 f. 280-280'. Accanto all'inizio del testo si trovano: An nel margine sinistro, Ia. de Ugolinis (scritto dallo stesso registratore) in quello destro. Segue alla fine del gruppo delle bolle riguar-

(c) il testo seguente è scritto con inchiostro più scuro, ma dalla stessa mano A (d) trige su rasura A (e) o su rasura A

danti questa nomina, cioè dopo il mandato diretto all'arcivescovo di Milano (n° 7c): An. XX.XX.XX de Adria.

Eugenius etc. dilecto filio Polidoro electo Pergamensi salutem etc. Divina disponente clemencia, cuius inscrutabili providencia ordinacionem suscipiunt universa, in apostolice sedis specula – licet immeriti – constituti, ad universas orbis ecclesias aciem nostre consideracionis extendimus et pro earum statu salubriter dirigendo apostolici favoris auxilium adhibemus, sed de illis propensius nos cogitare convenit quos propriis carere pastoribus intuemur, ut eis iuxta cor nostrum pastores preficiantur ydonei, qui commissos sibi populos per suam circumspectionem providam salubriter dirigant et informant ac bona ecclesiarum ipsarum non solum gubernent utiliter, sed etiam multimodis efferant incrementum. Dudum siquidem bone memorie Francisco episcopo Pergamensi regimini Pergamensis ecclesie presidente, nos, cupientes eidem ecclesie cum vacaret per apostolice sedis providenciam utilem et ydoneam presidere personam, provisionem ipsius ecclesie ordinacioni et disposicioni nostre duximus ea vice reservandam, decernentes ex nunc irritum et inane si secus super hiis per quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attemptari. Postmodum vero, prefata ecclesia per obitum ipsius Francisci episcopi, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, pastoris solacio destituta, nos, vacacione huiusmodi fidedignis relatibus intellecta, ad provisionem ipsius ecclesie celerem et felicem, de qua nullus preter nos hac vice se intromittere potuit sive potest, reservacione et decreto obistentibus supradictis, ne ecclesia ipsa longe vacacionis exponeretur incommodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, post deliberacionem quam de preficiendo eidem ecclesie personam utilem et etiam fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad te, utriusque iuris doctorem et notarium nostrum, cui de vite mundicia, honestate morum, spiritualium providencia et temporalium circumspectione aliisque multiplicium virtutum donis apud nos fidedigna testimonia perhibentur, direximus oculos nostre mentis. Quibus omnibus debita meditacione pensatis, de persona tua, nobis et eisdem fratribus nostris ob tuorum exigenciam meritorum accepta, eidem ecclesie de dictorum fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica providemus teque illi preficimus in episcopum et pastorem, curam, regimen et administracionem ipsius ecclesie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, in illo qui dat gracias et largitur premia confidentes quod, dirigente Domino actus tuos, prefata ecclesia per tue circumspectionis industriam et studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Iugum igitur Domini tuis

impositum humeris prompta devocione suscipiens, curam, regimen et administracionem predictas sic exercere studeas solicite, fideliter et prudenter quod ecclesia ipsa gubernatori provido et fructuoso administratori gaudeat se commissam tuque preter eterne retribucionis premium nostrum et apostolice sedis benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis. Dat. Bononie anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, quinto kl. octobris, anno septimo.

7b

Eugenio IV raccomanda il neoeletto vescovo di Bergamo al capitolo cattedrale.

(Bologna, 1437 settembre 27)

Registrazione cancelleresca (cart.): AVat, Reg. Lat. 349 f. 280^r. Il testo, introdotto da: Simili modo, è attaccato alla bolla indirizzata al vescovo neoeletto (n° 7a). Seguono, sempre in forma abbreviata, lettere quasi dello stesso tenore, dirette rispettivamente clero civitatis et diocesis Pergamensis e populo civitatis et diocesis Pergamensis. Per il mandato trasmesso all'arcivescovo di Milano v. n° 7c).

Dilectis filiis capitulo ecclesie Pergamensis salutem etc. Divina disponente clemencia etc. Quocirca discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus, eidem electo tanquam patri et pastori animarum vestrarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi obedienciam et reverenciam debitas et devotas, eius salubria monita et mandata suscipiatis devote et efficaciter adimplere curetis. Alioquin sentenciam quam idem electus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Dat. ut supra.

7c

Eugenio IV incarica l'arcivescovo di Milano (Francesco Piccolpasso) di salvaguardare i diritti del neoeletto vescovo di Bergamo, Polidoro (Foscari).

Bologna, 1437 settembre 27

Originale (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 27 (A). Sotto la plica a sinistra: Oct. e XX (una cifra sotto l'altra), Io. de Steccatis, Galhardus; sulla plica a destra: Io. de Calvis; sul verso: R. grande, in cui è iscritto An, e capovolto vicino alla piega della plica: Samuel. La bolla manca.

Registrazione cancelleresca (cart.): AVat, Reg. Lat. 349 f. 281 (D). Il testo, intro-

dotto da Simili modo, segue immediatamente alla nomina stessa (n° 7a) e alle lettere dirette rispettivamente al capitolo, al clero e al popolo di Bergamo.

Eugenius^(a) episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri^(b) . . . archiepiscopo Mediolanensi salutem et^(c) apostolicam benedictionem. Ad^(d) cumulum tue cedit | salutis et fame, si personas ecclesiasticas, presertim pontificali dignitate preclatas^(e), divine propitiationis intuitu opportuni favoris et presidii gratia prosequaris. | Dudum siquidem^(f) bone memorie Francisco episcopo Pergamensi regimini Pergamensis ecclesie presidente, nos, cupientes eidem ecclesie cum vacaret per | apostolice sedis providentiam utilem et ydoneum presidere personam, provisionem ipsius ecclesie ordinationi et dispositioni nostre duximus ea vice spetialiter re|servandam, decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super hiis per quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigeret attemptari. Postmo|dum vero, prefata ecclesia per obitum ipsius Francisci episcopi, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, pastoris solatio destituta, nos, vacatione | huiusmodi fidedignis relatibus intellecta, ad provisionem ipsius ecclesie celerem et felicem, de qua nullus preter nos ea vice se intromittere potuerat sive | poterat, reservatione et decreto obsistentibus supradictis, ne ecclesia ipsa longe vacationis exponeretur incomodis, paternis et sollicitis studiis intendentes, | post deliberationem, quam de prefitiundo eidem ecclesie personam utilem et etiam fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad | dilectum filium Polidorum electum Pergamensem, utriusque iuris doctorem, tunc notarium nostrum, cui de vite munditia, honestate morum, spiritua|lium providentia et temporalium circumspectione aliisque multiplium virtutum donis apud nos fidedigna testimonia perhibentur, direximus oculos | nostre mentis. Quibus omnibus debita meditatione pensatis, de persona ipsius electi, nobis et eisdem fratribus nostris ob suorum exigentiam meritorum accepta, | eidem ecclesie de dictorum fratrum nostrorum consilio auctoritate apostolica providimus ipsumque electum illi prefecimus in episcopum et pastorem, curam, regimen | et administrationem ipsius ecclesie sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, in illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod, | dirigente Domino actus suos, prefata ecclesia per ipsius electi circumspectionis industriam et studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirrigetur | ac grata in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Cum igitur, ut idem

(a) Eugenius - dei manca D (b) i punti seguenti mancano in D (c) et - benedictionem] etc. D
 (d) Ad cumulum - suscipiet incrementa] etc. D (e) la desinenza è corretta A
 (f) de corretto A

electus in commissa sibi prefate Pergamensis ecclesie cura | facilius proficere valeat, favor tuus sibi fore noscatur plurimum opportunus, fraternitatem tuam monemus et hortamur attente, per apostolica scripta tibi | mandantes quatinus, eundem electum et prefatam ecclesiam sue cure commissam habentes^(g) pro nostra et apostolice sedis reverentia propensius recommissos, in | ampliandis et conservandis iuribus suis sic eos tui favoris auxilio prosequaris quod idem electus, tuo fultus presidio, possit in commisso huiusmodi sibi regimine | Deo propitio prosperari tuque proinde divinam misericordiam ac nostram et dicte sedis benedictionem et gratiam uberius consequi merearis. Dat. Bononie^(h) | anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, quinto kl. octobris, pontificatus nostri anno septimo.

8

*Niccolò V nomina Polidoro Foscari, vescovo di Bergamo, suo referendario.
Roma, 1448 luglio 5*

Originale (perg.): ScRos b. 30 mazzo 5 proc. 1 f. 46. Sotto la plica a sinistra: Iul. e XX (una cifra sotto l'altra), G. de Puteo; a destra: Poggius; sulla plica a destra: de curia (cancellata), e sotto: D. de Luca; sul verso: R(egistra)ta in camera apostolica, nella R molto grande sono iscritti: S in alto, Cousin in basso fra le due aste. La bolla manca.

Registrazione cancelleresca (cart.): AVat, Reg. Vat. 407 f. 102' (D). Prima dell'inizio al margine sinistro: Poggius; dopo la fine del testo a destra: D. de Luca e Gratis in plumbo et registro de mandato domini nostri pape; sotto a sinistra: Coll(ationatum) per me S. Cousin.

NICOLAUS episcopus^(a) servus servorum Dei. Venerabili fratri Polidoro | episcopo Pergamensi, referendario nostro, salutem et^(b) apostolicam benedictionem. Personam tuam nobis et apostolice sedi devotam ob singulares eius virtutes | ac merita, quibus ipsarum Largitor altissimus eandem multipliciter insignivit, paterne benignitatis prosequentes affectu, ad ea tibi conceden|da libenter inducimur que ad tuum^(c) honoris cumulum accedunt. Hinc est quod nos, votis tuis, qui, sicut accepimus, in nostris et Romane ecclesie | obsequiis personaliter exerceri desideras, favorabiliter

(g) *così A; habens, corretto da habentes prima e da habentis poi D* (h) Bononie - septimo] ut supra D

(a) episcopus - Dei] etc. D (b) et - benedictionem] etc. D (c) tuam D

annuentes, te^(d) in referendarium nostrum gratiose recipimus^(e) et aliorum referendariorum | nostrorum consortio favorabiliter aggregamus, volentes ex nunc ut omnibus et singulis privilegiis^(f), libertatibus, immunitatibus, emolumentis et ho|noribus de cetero uti et gaudere debeas eaque omnia fideliter agere et exercere quibus alii referendarii nostri potiuntur et gaudent et gaudebunt | quomodolibet in futurum ac agere et exercere possunt seu etiam poterunt quovis modo. Sic igitur, officium huiusmodi tibi commissum devo|te suscipiens, studeas te in eo laudabiliter exercere quod in apostolice sedis conspectu ad maiora te semper constituas meritum studii di|gniore nosque proinde ad ampliandos honores tuos efficacius invitetur. Nulli ergo omnino^(g) hominum liceat hanc paginam nostre aggre|gationis et voluntatis infringere vel^(h) ei ausu temerario contraire. Si quis autem⁽ⁱ⁾ hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Rome apud Sanctum Petrum | anno incarnationis^(j) domine millesimo quadringentesimo quadragésimo octavo, tertio non. iulii, | pontificatus nostri anno secundo.

(d) nell'interlinea, per sostituire et depennato D (e) recepimus D (f) privilegiis D (g) omnino - paginam] etc. D (h) vel - contraire] etc. D (i) autem - incursurum] etc. D (j) incarnationis - octavo] etc. CCCC^{mo}XLVIII^{vo} D